



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO  
RESOCONTO STENOGRAFICO  
ALLEGATI

**ASSEMBLEA**

236<sup>a</sup> seduta pubblica (antimeridiana)  
giovedì 9 luglio 2009

Presidenza del vice presidente Chiti,  
indi del presidente Schifani

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i> . . . . .	Pag. V-XII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> . . . . .	1-26
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> . . . . .	27-78
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i> . . . . .	79-99

## INDICE

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO ..... Pag. 1

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione e approvazione:

**(1195-B) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia** (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE .....	1, 2, 3 e passim
PARAVIA (PdL), relatore .....	2, 6
ROMANI, vice ministro dello sviluppo economico .....	2, 6
INCOSTANTE (PD) .....	2, 3, 5 e passim
BUBBICO (PD) .....	4
TOMASELLI (PD) .....	4
FOSSON (UDC-SVP-Aut) .....	8
BUGNANO (IdV) .....	8, 9
MONTI (LNP) .....	11
SANGALLI (PD) .....	12
CURSI (PdL) .....	13
IZZO (PdL) .....	18

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo. 4, 5, 6 e passim

## SULLA CONDIZIONE DELLA MINORANZA UIGURA IN CINA

PERDUCA (PD) .....	19
--------------------	----

## PER LA REGOLARIZZAZIONE DI CITTADINI NON COMUNITARI

PORETTI (PD) .....	Pag. 20
--------------------	---------

## SULLA CHIUSURA AL TRANSITO DI UN TRATTO DI VIA DEL PLEBISCITO

PRESIDENTE .....	21, 22
LUSI (PD) .....	21

## PER LO SVOLGIMENTO E PER LA RISPOSTA SCRITTA AD INTERROGAZIONI

PRESIDENTE .....	22, 23
GRAMAZIO (PdL) .....	22
LANNUTTI (IdV) .....	22, 23

## SULL'ASSENZA DI UN RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO DELL'ITALIA DEI VALORI IN SENO AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

PRESIDENTE .....	25
PEDICA (IdV) .....	23

## ALLEGATO A

## DISEGNO DI LEGGE N. 1195-B

Articolo 29, emendamenti e ordine del giorno .....	27
Articolo 30 e ordini del giorno .....	36
Articoli da 31 a 36 e ordine del giorno .....	44
Articoli da 37 a 64 .....	51

## ALLEGATO B

## VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 79

## CONGEDI E MISSIONI ..... 88

**DISEGNI DI LEGGE**Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 88

Ritiro . . . . . 88

**GOVERNO**

Trasmissione di atti per il parere . . . . . 88

**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 26

Apposizione di nuove firme a mozioni e ad  
interrogazioni . . . . . *Pag.* 88, 89

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 89

Interrogazioni . . . . . 90

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 98

*AVVISO DI RETTIFICA* . . . . . 99

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente CHITI

*La seduta inizia alle ore 9,31.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

**(1195-B) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia** (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprende l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, dopo che, nella seduta pomeridiana del giorno precedente, ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 29.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere negativo sugli emendamenti riferiti all'articolo 29 e parere favorevole sull'ordine del giorno G29.100. Anticipa inoltre il parere negativo sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 30.

ROMANI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Esprime parere conforme a quello del relatore. Accoglie l'ordine del giorno G29.100.

*Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 29.2, con conseguente preclusione degli emendamenti 29.1, 29.3 e 29.4.*

PRESIDENTE. L'emendamento 29.5 è inammissibile a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*Il Senato respinge gli emendamenti da 29.6 a 29.10.*

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G29.100 non viene posto in votazione.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo 29.

INCOSTANTE (PD). Chiede la votazione nominale elettronica.

PRESIDENTE. Non essendo decorsi i termini regolamentari di preavviso, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 9,41, è ripresa alle ore 9,56.*

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 29.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 30 e dei relativi ordini del giorno, su cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno in precedenza espresso parere negativo.

BUBBICO (PD). Dà illustrazione del contenuto degli ordini del giorno presentanti, volti a richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza di ridurre i costi dei combustibili, in modo particolare del gas, a favore delle aziende. La materia necessita di essere affrontata in maniera organica e strutturale e non con interventi episodici e inefficaci come quelli fino ad oggi promossi dall'Esecutivo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

TOMASELLI (*PD*). L'ordine del giorno G30.101 impegna il Governo nella direzione di un riequilibrio dell'attuale disciplina fiscale sull'energia, al cui interno vi è una forte sperequazione soprattutto a danno delle piccole e medie imprese diffuse sul territorio nazionale. (*Applausi del senatore Sangalli*).

*Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge gli ordini del giorno G30.100 e G30.101. Il Senato approva l'articolo 30.*

PRESIDENTE. L'articolo 31 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

*Il Senato approva l'articolo 32.*

PRESIDENTE. Gli articoli 33, 34 e 35 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 36 e del relativo ordine del giorno.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere contrario sull'ordine del giorno G36.100.

ROMANI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Esprime parere conforme al relatore.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'ordine del giorno G36.100. Il Senato approva l'articolo 36.*

PRESIDENTE. Gli articoli da 37 a 41 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva l'articolo 42.*

PRESIDENTE. Gli articoli da 43 a 50 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

*Il Senato approva l'articolo 51.*

PRESIDENTE. Ricorda che gli articoli da 52 a 64 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa alla votazione finale.

FOSSON (*UDC-SVP-Aut*). Preso atto che il Governo ha accolto l'ordine del giorno per un cronoprogramma sui termini di realizzazione del nucleare, annuncia il voto favorevole del Gruppo sul provvedimento in esame, fatta eccezione del senatore Peterlini che voterà in senso opposto

per contrarietà personale al nucleare. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut*).

BUGNANO (*IdV*). Per i motivi già enunciati nella questione pregiudiziale presentata dal Gruppo e soprattutto per l'incoerenza di numerose norme del provvedimento con i contenuti propri dei collegati alla finanziaria e per la consegna di deleghe in bianco al Governo su questioni cruciali per il Paese, come la reintroduzione del nucleare e l'individuazione dei siti per le nuove centrali, l'Italia dei Valori esprimerà voto contrario. Il provvedimento mostra profili di incostituzionalità e di incompatibilità con i principi di contabilità pubblica, che sono stati evidenziati addirittura dalla nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze. In realtà, l'unico obiettivo cui tende il Governo è reintrodurre il nucleare in Italia senza escludendo dai processi decisionali il Parlamento, le popolazioni e gli enti locali. Non sono state neppure accolte molte delle proposte emendative e degli ordini del giorno dell'opposizione che ripristinavano una lettura più trasparente delle norme, ad esempio sul cosiddetto Fondo di *de-commissioning* o sulla reintroduzione delle garanzie di autonomia decisionale che erano state poste dal Senato a premessa delle disposizioni sul funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e che la Camera ha cassato. In conclusione, l'intera impostazione del provvedimento sul tema del nucleare è inaccettabile ed antitetica alla concezione propria del Gruppo dell'Italia dei Valori di una sana e moderna politica industriale che punti all'incentivazione delle fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'efficienza energetica. (*Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori Sangalli e Zanda*).

MONTI (*LNP*). La portata innovativa del provvedimento sta nell'aver concentrato in un unico corpo normativo, dopo il lungo ed approfondito esame del Parlamento, tutte le misure necessarie per affrontare la crisi in atto nel Paese e rilanciare la competitività sul mercato delle piccole e medie imprese. Le numerose proposte emendative confluite nel testo del provvedimento hanno consentito di intervenire in modo più consapevole su alcune questioni importanti, anche se non sempre in maniera seria e lineare, com'è avvenuto nel caso dell'esame dell'articolo 16-ter in prima lettura al Senato: l'articolo, che sottrae la distribuzione del gas naturale alla disciplina generale dei servizi pubblici locali, è stato dapprima giustamente soppresso e successivamente reintrodotta con l'approvazione di un emendamento. Ciò nonostante, va riconosciuto al provvedimento il merito di aver fornito risposte concrete alle imprese, soprattutto in campo energetico, di aver favorito lo sviluppo dei distretti produttivi e la creazione dei sistemi di rete, nonché la promozione del *made in Italy* sul mercato interno e internazionale e il sostegno alla ricerca. È stata posta la prima pietra per il ritorno al nucleare che potrà garantire, congiuntamente allo sfruttamento efficiente delle altre fonti energetiche disponibili, una drastica riduzione dei costi dell'energia a beneficio di imprese e famiglie. Preannun-



cia quindi il voto favorevole della Lega Nord Padania al disegno di legge 1195-B. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

SANGALLI (*PD*). La crescita notevole e incontrollata del corpo del provvedimento rispetto all'articolato iniziale rivela l'assenza di una strategia solida alla base dell'iniziativa legislativa. Nonostante vi sia condivisione sulle parti che disciplinano le reti di imprese e il contrasto alla contraffazione del *made in Italy*, il disegno di legge rappresenta un'occasione persa per il sistema produttivo del Paese, perché rinuncia ad una politica industriale che favorisca il rilancio dell'offerta e della competitività e non si ripristinano le risorse per gli interventi di reindustrializzazione, sottratte al sistema generale delle imprese. Il disegno di legge non attua una seria riforma energetica in direzione del nucleare, ma si limita a reintrodurre le centrali senza al contempo investire nella ricerca e soprattutto importando le tecnologie dall'estero anziché fare perno sulle potenzialità del sistema imprenditoriale italiano. È stata persino omessa dalla norma che disciplina l'Agenzia per la sicurezza nucleare la premessa che ne garantiva l'autonomia decisionale e di giudizio. Si è inoltre impedita l'attuazione di norme che riaffermavano principi liberisti in favore della concorrenza, come nel caso della *class action*, penalizzando i consumatori e privilegiando i monopoli. La critica che il Gruppo del Partito Democratico esprime con rammarico al provvedimento in esame, preannunciando il voto contrario, non è sulle singole parti, ma sulla filosofia illiberale e non competitiva che esso sottende. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

### **Presidenza del presidente SCHIFANI**

CURSI (*PdL*). Dichiaro il convinto voto favorevole del Gruppo al provvedimento che interviene con importanti misure in tre materie: il riordino del sistema energetico, gli incentivi alle imprese, la difesa dei diritti del consumatore. Le modifiche apportate nei diversi passaggi parlamentari non hanno stravolto l'impianto originario del disegno di legge, che segna una svolta nella politica energetica del Paese e promuove lo sviluppo di piccole e medie imprese, asse portante del sistema produttivo nazionale. Al riguardo vanno sottolineati l'azione svolta dal ministro Scajola per garantire all'Italia una maggiore indipendenza energetica e il contributo offerto dalla Commissione industria, che ha svolto un'indagine conoscitiva sull'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, per l'elaborazione delle norme tendenti a ridurre la bolletta energetica. Il provvedimento, che ha ricevuto anche l'apprezzamento di una parte dell'opposizione, punta sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e sul recupero del *gap* con gli altri Paesi industrializzati attraverso il rilancio del nucleare, che deve avvenire nel rispetto della sicurezza, dell'ambiente e della

salute dei cittadini. Tra le norme meritevoli di attenzione ricorda infine la semplificazione delle procedure autorizzative e concessorie per le imprese, il riordino delle società cooperative, l'individuazione dei requisiti per la fornitura di servizi ferroviari, l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

*Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento il Senato approva il disegno di legge 1195-B nel suo complesso. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).*

IZZO (*PdL*). Chiede alla presidenza di prendere atto che, pur essendo presente in Aula, non ha potuto esprimere il voto a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne prende atto. Sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 10,42, è ripresa alle ore 10,46.*

## **Presidenza del vice presidente CHITI**

### **Sulla condizione della minoranza uigura in Cina**

PERDUCA (*PD*). Ieri il Presidente cinese ha dovuto abbandonare il G8 dell'Aquila a causa della situazione nella regione dello Xinjiang, teatro di un conflitto etnico che ha provocato centinaia di morti. Insieme ad altri parlamentari radicali ha iniziato uno sciopero della fame per chiedere al G8 di esercitare pressioni affinché la Cina apra ai controlli internazionali la regione abitata dalla minoranza uigura.

### **Per la regolarizzazione di cittadini non comunitari**

PORETTI (*PD*). Dopo l'approvazione del disegno di legge in materia di sicurezza che ha istituito il reato di clandestinità, è emerso il problema dei cittadini stranieri in attesa di regolarizzazione. Preannuncia la presentazione, da parte di senatori appartenenti a Gruppi di maggioranza e di opposizione, di un disegno di legge mirante a regolarizzare i cittadini non comunitari che lavorano attualmente in condizioni di clandestinità a causa di inadempienze dello Stato italiano.

### **Sulla chiusura al transito di un tratto di via del Plebiscito**

LUSI (*PD*). Esprime indignazione per la chiusura al transito pedonale e veicolare di via del Plebiscito, sede dell'abitazione privata del Presidente del Consiglio. Chiede alla Presidenza di trasmettere la protesta al sindaco di Roma, al prefetto e al Ministro dell'interno. (*Applausi del senatore Perduca*).

CAROFIGLIO (*PD*). Si associa alla protesta del senatore Lusi.

### **Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni**

GRAMAZIO (*PdL*). Sollecita la risposta del Ministro della giustizia all'interrogazione 4-01742 che ha presentato dopo il grave episodio accaduto lunedì scorso sulla via Flacca, dove un furgone portavalori è stato assaltato da una banda di cui facevano parte ergastolani in permesso premio.

LANNUTTI (*IdV*). Sollecita lo svolgimento delle interrogazioni presentate sui ripetuti rinvii dell'entrata in vigore della *class action*, indispensabile strumento di tutela collettiva contro le frodi e le truffe finanziarie.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà per avere dal Governo la risposta all'interrogazione del senatore Gramazio. Suggerisce al senatore Lannutti di proporre l'inserimento del tema nel prossimo *question time*.

### **Sull'assenza di un rappresentante del Gruppo dell'Italia dei Valori in seno al Consiglio di Presidenza**

PEDICA (*IdV*). L'Italia dei Valori, pur condividendo la contrarietà espressa dai sindacati dei lavoratori del Senato all'indizione di un nuovo concorso per consiglieri parlamentari, non può incidere sui processi decisionali che riguardano dell'amministrazione perché è esclusa dal Consiglio di Presidenza. Come più volte, inutilmente sottolineato, tale esclusione è in contrasto con il dettato regolamentare, che garantisce espressamente la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari nel Consiglio di Presidenza. Nonostante le rassicurazioni fornite dal Presidente del Senato e gli inviti a risolvere tale anomalia istituzionale, perdura una situazione di incomprensibile e umiliante esclusione.

PRESIDENTE. La mancata rappresentanza del Gruppo dell'Italia dei Valori in seno al Consiglio di Presidenza rappresenta indubbiamente un problema politico che si è tentato, finora senza successo, di dirimere. Non essendo state accolte le proposte della Presidenza in tal senso, è au-

spicabile che se ne formulino di nuove per addivenire entro il mese corrente ad una positiva soluzione.

In merito al concorso per consiglieri parlamentari del Senato, occorre ricordare che questo è stato autorizzato dal Consiglio di Presidenza e che nel corso della discussione del bilancio interno svoltasi in Assemblea è stato approvato un ordine del giorno che ne sollecitava l'espletamento.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 11,09.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).  
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

### Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

**(1195-B) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia** (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,36)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1195-B, già approvato dalla Camera dei deputati,

modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo altresì che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 29.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

PARAVIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti e favorevole sull'ordine del giorno G29.100.

Preannuncio sin d'ora il parere contrario sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 30.

ROMANI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, l'orientamento del Governo è conforme a quello del relatore e quindi, lo ribadisco, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 29 e parere favorevole sull'ordine del giorno G29.100. Il parere è contrario anche sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 30.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 29.2, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori, fino alle parole «e regolamentare».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 29.2 e gli emendamenti 29.1, 29.3 e 29.4.

L'emendamento 29.5 è inammissibile. (*Brusio*).

Colleghi, per favore, o si lavora sugli emendamenti o sospendo la seduta. È un problema serio.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.6.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Metto ai voti l'emendamento 29.6, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 29.7, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 29.8, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 29.9, presentato dal senatore D'Alia.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 29.10, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G29.100 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 29.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 9,56.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,41, è ripresa alle ore 9,56).*

La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, vi prego di prendere posto perché dobbiamo procedere con la votazione e ognuno deve votare dal suo posto.

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 29.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B.*)

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati all'articolo 30, che invito i presentatori ad illustrare.

BUBBICO (*PD*). Signor Presidente, desidero intervenire al fine di richiamare l'attenzione del Governo e della maggioranza su un tema che interessa il nostro Paese e i suoi imprenditori: quello della riduzione dei costi dei combustibili, e in modo particolare del gas, per le aziende energivore. Queste sono costrette ad operare in una situazione di assenza di mercato, in ragione degli impedimenti esistenti non solo per le note posizioni dominanti, ma anche per la complessità del mercato elettrico, in merito al quale si chiede un intervento a sostegno della creazione delle condizioni necessarie per la sua stessa operatività.

Il Governo continua ad eludere tale questione – che invece meriterebbe di essere affrontata in maniera organica e decisa – pensando di risolverne la portata attraverso interventi *spot* molto limitati, che confermano la gravità della situazione. Aver previsto che l'operatore dominante debba cedere al mercato uno *stock* di gas con il decreto ora all'attenzione della Camera significa infatti riconoscere che la questione è importante, che la piena operatività del mercato del gas potrebbe costituire un fattore significativo di riduzione dei costi per le nostre aziende e che questo mercato potrà crearsi solo se si alimenteranno le condizioni di contesto in grado appunto di garantirne il necessario avvio riguardo al quale non ci si può limitare a mere dichiarazioni di principio.

Per questo motivo, con l'ordine del giorno G30.100 chiediamo al Governo di assumere un formale impegno affinché la materia possa essere affrontata in maniera organica. Al riguardo, avevamo già presentato un emendamento con il quale si conferiva una delega al Governo affinché assumesse la questione nel suo insieme per risolverla in maniera conseguente. (*Applausi dal Gruppo PD.*)

TOMASELLI (*PD*). Signor Presidente, con l'ordine del giorno G30.101 chiediamo al Governo un impegno nella direzione di un riequilibrio dell'attuale disciplina fiscale sull'energia, al cui interno attualmente vi è una forte sperequazione soprattutto a danno delle piccole e medie im-



prese diffuse sul territorio nazionale. Queste, come ben sappiamo, sono una risorsa del nostro Paese, ma sul terreno dell'energia, come consumatori finali, subiscono la sperequazione di una disciplina fiscale che le penalizza.

L'impegno che chiediamo al Governo va nella direzione di questo riequilibrio e pertanto auspichiamo un intervento legislativo e normativo che vada nel senso di una redistribuzione, il cui effetto sarebbe neutro dal punto di vista dei costi a carico del bilancio dello Stato. Sulla base dell'invarianza di gettito che verrebbe fuori da questa redistribuzione, crediamo che il principio non possa che vedere favorevoli sia il Governo sia l'Aula e pertanto auspichiamo l'accoglimento di quest'ordine del giorno. (*Applausi del senatore Sangalli*).

PRESIDENTE. Ricordo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno anticipato il loro parere sugli ordini del giorno esprimendosi in senso contrario.

Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G30.100.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G30.100, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G30.101.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G30.101, presentato dal senatore Tomaselli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B.*)

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 30.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 31 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 32.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Ricordo che gli articoli da 33 a 35 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno presentato all'articolo 36, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARAVIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G36.100.

ROMANI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G36.100.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G36.100, presentato dal senatore Ferrarello.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 36.

**È approvato.**

Ricordo che gli articoli da 37 a 41 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 42.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 42.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195-B**

PRESIDENTE. Ricordo che gli articoli da 43 a 50 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 51.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Ricordo che gli articoli da 52 a 64 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

FOSSON (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusìo*).

Colleghi, facciamo svolgere con tranquillità le dichiarazioni di voto. Chi non è interessato può uscire; in Aula, però, si mantenga un clima adeguato alla sede parlamentare. Senatore Fosson, la invito a non iniziare il suo intervento fino a quando non sentirà che c'è un clima che le consente di parlare e di essere ascoltato.

FOSSON (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, colleghi, svolgerò una breve dichiarazione di voto. Prendiamo atto che il Governo ha accettato un nostro ordine del giorno relativo ad un cronoprogramma sui termini di realizzazione del nucleare. Pur avendo qualche riserva su una scelta che ormai è tardiva, dichiaro che il voto del nostro Gruppo sarà favorevole, con l'eccezione del senatore Peterlini, che voterà contro per una sua contrarietà personale al nucleare. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut*).

BUGNANO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusìo*).

Colleghi, vi invito a fare in modo che i senatori che intervengono in dichiarazione di voto possano parlare in un clima che lo consenta.

BUGNANO (*IdV*). Signor Presidente, come è stato ricordato più volte nella seduta pomeridiana di ieri, siamo alla quarta lettura del provvedimento in esame e il Gruppo dell'Italia dei Valori non può che rinnovare il suo voto contrario, come era già avvenuto nella scorsa lettura. Cercherò di ribadire, nel tempo che mi è stato concesso, le motivazioni per cui avevamo già espresso il nostro dissenso rispetto a tale provvedimento.

Innanzitutto, vorrei ricordare – e per questo era stata presentata una questione pregiudiziale nel corso di questa quarta lettura – che stiamo discutendo di un collegato alla manovra finanziaria, quindi di un provvedi-

mento funzionale alla realizzazione di questa, e che dunque avrebbe dovuto contenere una normativa omogenea e coerente rispetto a tale manovra. Invece, credo che... (*Brusì*).

Effettivamente, Presidente, non riesco neanche a sentirmi.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatrice, io non so che cosa fare, perché tutti gli appelli cadono nel vuoto.

BUGNANO (*IdV*). Ssst! (*Il brusì si attenua*).

PRESIDENTE. Ecco, è stata più brava lei. La prossima volta faremo un'inversione!

BUGNANO (*IdV*). Presidente, vale più un «ssst» che il campanello. Tra l'altro, non posso neanche consegnare il mio intervento perché non ho un testo scritto.

Dicevo che il primo motivo per cui voteremo contro il disegno di legge 1195-B è che, essendo un collegato alla manovra finanziaria, avrebbe dovuto contenere normative omogenee.

Invece – e per questo avevamo presentato una questione pregiudiziale durante questa quarta lettura del provvedimento – il suo contenuto è stato ampliato in modo abnorme e non assolutamente coerente. Sono state pertanto inserite nel provvedimento in esame materie non assolutamente riconducibili al tema generale.

Inoltre, come abbiamo precisato nella questione pregiudiziale, vi sono delle vere e proprie deleghe in bianco al Governo, che sono assolutamente in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione.

La nostra contrarietà a tale provvedimento, sempre rimanendo nell'alveo della questione pregiudiziale, si basa anche sul tema della mancanza di copertura finanziaria. Vorrei ricordare ancora una volta in questa mia dichiarazione di voto che non è stata un'opinione del Gruppo dell'Italia dei Valori, ma il contenuto di una nota tecnica inviata dal Ministero dell'economia e delle finanze a dire chiaramente che nel disegno di legge n. 1195-B vi sono misure che risultano gravate da profili di illegittimità, in quanto assolutamente irrispettose dei principi della contabilità pubblica.

Vorrei passare brevemente al merito del provvedimento in votazione, trattando anche in questa occasione il tema delle politiche energetiche dell'attuale Governo e quindi delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1195-B. Per quello che si è potuto, il Gruppo dell'Italia dei Valori aveva cercato, nella precedente e in questa occasione, attraverso emendamenti e ordini del giorno limitatamente alle modifiche apportate alla Camera, di fare in modo che, in tema di politiche energetiche, il provvedimento non fosse finalizzato soltanto al ritorno del nucleare, e soprattutto che non concedesse – questo lo voglio ripetere e sottolineare – ed importante una delega in bianco al Governo su un tema così delicato. Eppure, non siamo riusciti ad ottenere alcun risultato in questa direzione, e ciò ci dispiace moltissimo.

Vorrei ricordare soltanto due esempi che abbiamo riproposto nel corso di questa quarta lettura. Avevamo proposto un emendamento sul fondo di *decommissioning*. Nel testo approvato dal Senato si prevedevano alcuni criteri volti a indirizzarne l'utilizzo in modo più trasparente. Purtroppo alla Camera questa previsione è stata completamente stravolta e quindi questo fondo potrà essere utilizzato in qualsiasi modo, non essendoci più alcuna indicazione. Con l'emendamento proposto dal Gruppo dell'Italia dei Valori si voleva in qualche modo reindirizzare questo utilizzo, ma purtroppo esso è stato bocciato, come nella precedente lettura del provvedimento.

Voglio anche ricordare che l'Italia dei Valori aveva presentato tutta una serie di emendamenti e ordini del giorno che erano finalizzati a un coinvolgimento reale delle popolazioni e degli enti locali nella localizzazione dei siti per le centrali nucleari. Anche un'impostazione di questo tipo è stata completamente bocciata e, quindi, sostanzialmente le popolazioni e gli enti locali saranno completamente estromessi da qualsiasi decisione in merito.

Mi avvio alla conclusione sottolineando che la proposta di politica energetica che ha fatto il Governo, e che trova l'appoggio della maggioranza di centrodestra, è per l'Italia dei Valori inaccettabile, sia perché – come ho già avuto modo di dire – il provvedimento, per come è stato strutturato, attribuisce sostanzialmente una delega in bianco al Governo tanto per le scelte in merito alla localizzazione degli impianti sul territorio nazionale quanto per ciò che riguarda il tema dello stoccaggio dei rifiuti radioattivi, sia perché l'Italia dei Valori ha un'idea delle politiche energetiche che, mi permetto di dire, è assolutamente antitetica a quella del Governo in quanto è volta all'attuazione e promozione di una strategia nazionale per lo sviluppo di una filiera industriale per la realizzazione di tecnologie per lo sfruttamento di fonti rinnovabili e all'incentivazione della ricerca e della promozione di tecnologie per l'efficienza energetica e l'integrazione di tali tecnologie. Non è, quindi, per una politica energetica che guardi sostanzialmente solo al nucleare.

L'ultimo tema che volevo toccare è quello dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare che avrà il ruolo importantissimo di garantire la sicurezza nucleare. Si è voluto abbandonare l'impostazione (che il Gruppo dell'Italia dei Valori aveva riproposto) che la stessa Agenzia fosse indipendente nei suoi lavori togliendo quindi questo passaggio, che avrebbe garantito invece un'indipendenza decisionale da parte di questa Agenzia. Anche questa decisione credo che sia coerente, ma riceve il nostro fortissimo dissenso, con l'azione del Governo che vuole che pochi decidano della politica energetica del nostro Paese.

Per questo, a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, anticipo che il nostro voto sarà contrario al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori Sangalli e Zanda*).

MONTI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTI (*LNP*). Signor Presidente, colleghi, ci troviamo nuovamente in quest'Aula ad esaminare un provvedimento sul quale il Governo e il Parlamento hanno speso, in tutti questi mesi, profondi sforzi per consegnare al Paese un testo normativo che, se pure esplicherà i suoi effetti in tempi medi e lunghi, pone oggi le basi per una nuova ripresa economica.

La crisi in atto nel Paese sta mettendo a dura prova il sistema produttivo, impedendo alle piccole e medie imprese di crescere ed essere maggiormente competitive sul mercato.

La portata innovativa di questo provvedimento sta nell'aver concentrato in un unico corpo normativo tutte le misure che via via si sono rese necessarie per affrontare, con una strategia necessariamente influenzata dai profondi cambiamenti nel frattempo intervenuti anche sul piano internazionale, le problematiche strutturali che investono importanti settori strategici dell'economia del nostro Paese.

Sappiamo, infatti, che è trascorso molto tempo da quando abbiamo iniziato ad occuparci del provvedimento in votazione, ma alla fine questo periodo si è rilevato fondamentale, in quanto ci ha dato l'opportunità di intervenire in modo più consapevole su questioni importanti.

Il percorso parlamentare ha permesso, quindi, di ampliare e approfondire le materie trattate, anche se ciò è avvenuto in maniera non sempre lineare e coerente. In particolare, siamo convinti che il Governo debba riprendere e migliorare, ad esempio, la disciplina che regola la distribuzione del gas naturale.

Su questo argomento vorrei spendere qualche minuto per ricordare il fatto, grave, accaduto in quest'Aula durante l'esame del provvedimento in prima lettura. L'ex articolo 16-ter intendeva sottrarre dalla disciplina generale dei servizi pubblici locali, introdotta dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, il settore del gas, facendo prevalere quindi sul citato articolo 23-bis la normativa di settore. In quell'occasione, il Senato, per salvaguardare le competenze degli enti locali in ordine alla definizione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per la distribuzione del gas, ha respinto l'articolo.

Nella ripresa della discussione, dopo essere stati coinvolti in un dibattito lunghissimo e, evidentemente, presi sulla stanchezza, ci siamo ritrovati a votare un emendamento proposto dal senatore Lannutti, con parere favorevole del relatore e del Governo, che di fatto ripristina il testo dell'articolo 16-ter, precedentemente soppresso dall'Aula. È evidente la contraddizione che emerge dai comportamenti assunti dall'Assemblea. Colgo quindi l'occasione per invitare tutti ad una maggior serietà sul lavoro che siamo di volta in volta chiamati a svolgere.

Al di là di questo, il risultato rimane in generale positivo. Al provvedimento va riconosciuto il merito di aver fornito risposte concrete al tessuto delle piccole e medie imprese, ma anche di aver spinto il Paese verso

scelte che, soprattutto in campo energetico, si rileveranno fondamentali nel contribuire al benessere dei cittadini e restituire all'intero sistema nuove prospettive di crescita. Sono stati affrontati in modo innovativo molti aspetti importanti che interessano le realtà dei nostri territori e tra questi sono certamente fondamentali per il Nord ed in generale per il Paese le misure adottate per lo sviluppo dei distretti produttivi, la riorganizzazione delle attività di impresa attraverso la creazione di sistemi di rete, la promozione dei prodotti *made in Italy* sul mercato interno ed internazionale e il sostegno alla ricerca.

Abbiamo messo mano al rilancio del settore energetico ed in particolare abbiamo posato la prima pietra per il ritorno del Paese all'energia nucleare che potrà garantire, insieme allo sfruttamento congiunto di tutte le fonti energetiche disponibili, una drastica riduzione dei costi dell'energia a beneficio di imprese e famiglie. Vorrei al riguardo sottolineare che se non operiamo oggi questo tipo di scelte, facendo riferimento alle migliori tecnologie attualmente disponibili in campo nucleare, non potremo domani arrivare ad essere competitivi con quei Paesi che già utilizzano tale fonte di energia.

Il Paese si aspetta, quindi, risposte ed è arrivato il momento di fornirgliene per non perdere credibilità di fronte ai cittadini che ogni giorno ci interrogano sul nostro operato.

È per tali ragioni che la Lega Nord esprimerà un voto favorevole sul provvedimento. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

SANGALLI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (*PD*). Signor Presidente... (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Sangalli sta svolgendo la sua dichiarazione di voto, potete cortesemente allontanarvi e colloquiare fuori dell'Aula?

SANGALLI (*PD*). Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo del Partito Democratico per esprimere su questo provvedimento una dichiarazione di voto contrario, che vorrei motivare, seppure sinteticamente, con ragioni di natura politica.

Non possiamo nasconderci che questo provvedimento, ampiamente discusso sia al Senato che alla Camera, è andato crescendo, anche al di là della sua portata originaria e dei suoi obiettivi: infatti, dai 17 articoli iniziali, si è arrivati alla fine dell'*iter* a ben 64 articoli, cioè con 47 articoli



in più. È ovvio che se un provvedimento legislativo cresce di 47 articoli, rispetto ai 17 inizialmente previsti, ciò significa che sono entrate in campo altre esigenze e che non vi era dietro tale provvedimento una strategia, che era necessario esplicitare fin dall'inizio.

Il primo aspetto che vorrei sottolineare quindi è che, mentre vi sono delle parti del provvedimento che abbiamo contribuito a modificare e sulle quali certamente non vi poteva che essere una condivisione generale (facio l'esempio delle parti che istituiscono e formalizzano le reti di imprese, o gli interventi a proposito della contraffazione e del contrasto all'alterazione dei prodotti italiani), nel complesso devo dire però che il provvedimento è un'occasione persa per avere una politica industriale del nostro Paese.

Mi dispiace che non ci si renda conto che, in una fase di crisi grave come quella attuale – che è una crisi della domanda, essenzialmente provocata dal blocco dei mercati internazionali – sul versante dell'offerta, che invece pare essere l'esercizio migliore di tutti coloro che non intendono affrontare i temi della domanda (e questo provvedimento era un'occasione in tal senso), non si mette in campo una strategia di politica industriale, anzi si rinuncia esplicitamente ad essa.

Ma che cos'è la politica industriale? È quella parte della politica economica che si occupa delle imprese, della loro organizzazione, della loro economia e della loro competitività: è quella parte della politica economica che dovrebbe consentire una crescita della competitività del nostro Paese. Andiamo invece nella direzione esattamente opposta: pensiamo ad esempio al fatto che non vi sono risorse per la riforma degli interventi di reindustrializzazione; anzi, nel caso dei 785 milioni della legge n. 488 del 1992, essi sono già stati trasferiti a provvedimenti come la rottamazione ed altri, e sono stati sottratti al sistema generale delle imprese. Non vi sono risorse per le imprese e per la ripresa della loro competitività.

Non siamo di fronte ad un provvedimento che guarda alla competitività del Paese neanche quando dice di introdurre il tema di una riforma energetica e dell'energia nucleare. Perché non dire la verità? Questo provvedimento non fa l'opzione nucleare: si limita a dire che si riporteranno in Italia le centrali nucleari, ma non si prevede una politica nucleare italiana in base alla quale, oltre ad introdurre centrali, si sviluppi ricerca e da questa poi un sistema industriale che può crescere attorno al nucleare, facendo un nucleare di nuova generazione attraverso la sperimentazione, rilanciando anche la ricerca nucleare italiana, che ha tradizioni assai risalenti nel tempo, fin da Enrico Fermi, e rimettendo in campo la capacità del nostro Paese di fare brevetti e innovazione.

No, non è una politica industriale comprare da un altro Paese delle centrali nucleari, dare loro dei quattrini, non avere poi i siti dove collocarle, non fare una politica ambientale, né una politica che abbia ricadute sul sistema industriale.

### **Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 10,26)**

(*Segue SANGALLI*). Si tratta di cose diverse. Una politica industriale che guarda al nucleare dovrebbe essere una politica che pensa prima di tutto ad un nucleare italiano e alle potenzialità che dovrebbe avere il sistema imprenditoriale italiano.

Si tratta di un'occasione mancata anche per riaffermare principi liberali e di concorrenza dei mercati. Tutte le volte che vi era un provvedimento in campo che dava più forza ai consumatori nei confronti dei monopolisti, il Governo ha scelto i monopolisti: è il caso della *class action*, è il caso della riduzione al silenzio del consumatore nei confronti delle assicurazioni, che vengono riportate ai loro contratti pluriennali, che invece erano stati vietati nella legislazione precedente.

Tutte le volte che c'è un monopolista in campo, in questo provvedimento lo ritroviamo come il protagonista privilegiato. Tutte le volte che c'è un concorrente lo ritroviamo messo nell'angolo da una concorrenza che viene negata, da un mercato che non viene dispiegato. Tutte le volte che c'è un consumatore, sentiamo che questo consumatore deve ridurre le sue pretese perché si debbono affermare invece le mani libere di un mercato senza regole, le mani libere di monopolisti senza scrupoli, ma anche le mani libere di un Governo che, rispetto a scelte fondamentali come quella, per esempio, delle cosiddette politiche nucleari, nega l'indipendenza dell'Agenzia per la sicurezza nucleare – e quindi di un'autorità che dovrebbe controllare, e in qualche modo stimolare, gli effetti generali della politica nucleare – per riprendere quest'Agenzia alle proprie dipendenze: mani libere, quindi, verso una politica senza controllo.

Onestamente si poteva fare molto di più, mentre si è fatto molto male. Si poteva fare molto di più per il sistema imprenditoriale. Si sono introdotte norme che sono da considerare particolari stramberie, come quelle che hanno tolto di mezzo la *class action* – o almeno ne hanno impedito l'attuazione – oppure le disposizioni sul trasporto ferroviario e sul trasporto pubblico locale, sulla rivalutazione contabile dei titoli. In buona sostanza, l'originario disegno di legge è diventato un provvedimento *omnibus* nel quale si è ricompreso di tutto, ma questo «tutto» corrisponde ad una concezione non liberale, non competitiva, non aperta del mercato, ma a quella di un mercato vincolato e in qualche modo politicamente guidato, che non consente al sistema delle imprese italiane di crescere sul piano della competitività.

La critica che porta al nostro no al provvedimento non è sulle singole parti, ma soprattutto sulla filosofia che esso sottende. Poteva essere un disegno di legge per il rilancio del sistema industriale italiano, con una nuova politica industriale, cosa che accade in altri Paesi europei e nel mondo. Invece tutto ciò non accade e gli unici provvedimenti industriali

adottati negli ultimi mesi hanno riguardato soltanto alcuni casi particolari, come l'Alitalia, senza prevedere alcunché per l'industria italiana.

Ciò considerato, non si può prevedere un collegato per la competitività che non si cura di competitività oppure un collegato per l'energia che propone solo l'acquisto di centrali obsolete da un altro Paese o, ancora, un collegato per le reti che non stanziava un centesimo in favore dei distretti e delle reti industriali.

Il nostro è un no espresso con grande dispiacere perché in realtà questo provvedimento dice no alla competitività dell'impresa italiana. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni.*)

CURSI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURSI (*PdL*). Onorevole Presidente, colleghe e colleghi, signor ministro Scajola, finalmente, dopo tanto lavoro, stiamo per approvare un testo di importanza fondamentale, mi permetterei di dire storica, poiché rappresenta una svolta radicale in tema di politica energetica per il nostro Paese e un deciso scatto in avanti per ciò che riguarda lo sviluppo delle imprese.

Il testo che torna dalla Camera dei deputati non presenta sostanziali stravolgimenti dei capisaldi della riforma per la crescita e lo sviluppo del sistema economico-industriale fissati durante l'esame in Commissione industria, prima, e nell'Aula del Senato, poi, ma recepisce alcune mirate osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, a dimostrazione della collaborazione proficua dei vari Ministeri interessati e della convinta maggioranza parlamentare che appoggia l'attuale Esecutivo.

Il disegno di legge che andiamo ad approvare può essere sinteticamente riassunto in tre grandi tematiche socio-economiche: riordino del sistema energetico nazionale, con particolare riguardo al tema del nucleare, incentivi all'aggregazione tra imprese e difesa dei diritti dei consumatori. Temi di preminente interesse nazionale che per questo vanno con forza sostenuti.

Sessanta miliardi di euro all'anno, quattro punti percentuali di PIL: tanto è il costo della bolletta energetica che grava sulle famiglie italiane, ma soprattutto sui bilanci del sistema produttivo nazionale. Un onere troppo gravoso, che costringe a difficili sforzi in termini di competitività il nostro tessuto imprenditoriale ed in particolare le piccole e medie imprese, che costituiscono la colonna vertebrale della nostra filiera produttiva.

Ma non solo. Dipendere dal punto di vista energetico quasi interamente da altri Paesi condiziona non poco, da un punto di vista geopolitico, l'azione strategica dello sviluppo economico del Paese, che non può sottostare ai *desiderata* altrui.

In questo senso vorrei ricordare l'opera intelligente e concreta svolta dal ministro Scajola in questo anno durante il quale ha percorso in lungo e

in largo i sistemi Paese di altri Stati per rafforzare la nostra indipendenza dal punto di vista energetico.

La conclusione è una sola: diversificare quanto più possibile il fabbisogno energetico e puntare decisi alla produzione di energia derivata dal nucleare, cercando di colmare quel *gap* tecnico che, in modo miope e colpevole, ci ha differenziato negli ultimi trent'anni dagli altri Paesi europei.

Il processo di avvicinamento alla produzione di energia da nucleare avverrà sotto comuni denominatori: sicurezza, rispetto per l'ambiente e garanzia per la salute dei cittadini. Priorità, queste, che l'attuale Esecutivo ha ben presenti, ma che non possono prescindere dalla necessaria azione di sviluppo che obbligatoriamente deve accompagnare l'attuale fase di rilancio del sistema imprenditoriale. Non liberismo senza regole, come qualche maligno tenta di insinuare, ma la consapevolezza che senza ricchezza e ripresa dell'economia vengono messi in dubbio i valori fondamentali dello Stato sociale.

Il testo che andiamo ora a licenziare va proprio in questo senso, nella certezza che lo sviluppo del Paese viaggia di pari passo con l'ammodernamento della propria rete energetica. Nucleare sì, ma con tutti i presupposti di trasparenza e sicurezza necessari.

Il testo reca la previsione di una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, recanti criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate.

Il testo prevede altresì – come noto – la costituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, leggermente modificata nel ritorno dalla Camera, che avrà le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare.

Del disegno di legge porgo in evidenza – e mi rivolgo al senatore Sangalli – anche il riordino della materia attinente l'attività delle società cooperative, attraverso la creazione di un apposito Albo delle imprese cooperative, nonché una serie di misure aventi come finalità quella di semplificare le procedure burocratiche tese al rilascio di titoli autorizzativi o concessori da parte della pubblica amministrazione.

Il provvedimento reca poi importanti misure in ambito di difesa dei diritti dei consumatori. È di questi giorni la polemica aperta dal ministro Scajola rispetto alle dichiarazioni rilasciate da alcuni settori produttivi per quanto concerne il prezzo della benzina. Basterebbe ricordare le dichiarazioni del Ministro in occasione della riunione dell'Unione petrolifera: qualcuno sperava e si augurava che non andassimo avanti rispetto ad una linea che chiede trasparenza, rigore e informazione corretta ai citta-

dini. Al riguardo, come Commissione industria abbiamo svolto un'indagine conoscitiva sui prezzi dei prodotti petroliferi, di cui sono particolarmente fiero per il contributo fornito in termini di contenimento dei prezzi alla pompa, contributo che ha dato la possibilità al Ministro di sostenere questa polemica.

Sempre in tema di sicurezza e a difesa della qualità del servizio reso ai cittadini, si segnalano importanti disposizioni recate dal testo in esame in tema dei requisiti necessari per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale. Si dispone, infatti, che per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia necessario l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie debbano essere in possesso di apposita licenza valida in ambito nazionale. I fatti di questi giorni stanno dimostrando la necessità di una garanzia sempre maggiore a tutela dei cittadini, prevedendo che a livello sia europeo che nazionale prevalga il concetto della tutela del sistema Paese rispetto ad esigenze di altro tipo. Il tutto per la maggior sicurezza degli utenti-consumatori.

Questo testo è il frutto di più di un anno di dibattito parlamentare, di idee e contributi della società imprenditoriale e sindacale, delle audizioni e dei confronti svolti in Commissione, delle imprese, dei lavoratori, ma soprattutto, mi sia consentito, dello spirito unanime della maggioranza e del Governo, che su un tema così delicato hanno dimostrato unità di intenti, chiarezza di idee e volontà di risultato.

L'apprezzamento che ho colto ieri in una dichiarazione stampa rilasciata dal senatore D'Alia la dice lunga, in termini positivi, sul fatto che anche loro hanno capito l'importanza di questo provvedimento per il sistema Paese a livello nazionale ed europeo.

Come Presidente della Commissione ringrazio i funzionari della Commissione e di Aula e tutti i colleghi della Commissione per il lavoro svolto, serio e concreto, basato su confronti costruttivi. Un grazie ai colleghi tutti che in Aula hanno voluto con concretezza dare il loro contributo. Il Governo, e il ministro Scajola in particolare, ha saputo capire il nuovo che c'è nel Paese ed in Europa, così come il G8 di queste ore ci sta dimostrando, con apprezzamenti estremamente positivi e lusinghieri che sono sulla stampa, su ogni giornale, italiano o straniero.

Per questo, il Gruppo del PdL esprimerà un voto favorevole e convinto al testo in esame, nella consapevolezza che abbiamo aperto una fase nuova per il sistema Paese con la volontà di rispondere al meglio alla sfida dell'innovazione per essere al passo dei tempi con positiva determinazione e volontà di fare, per dare a questo nostro Paese sempre di più la possibilità di concorrere, a livello nazionale ed europeo, alla grande sfida che si è aperta. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Con la preghiera ai colleghi di prendere posto, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione). (Proteste dal Gruppo PD).*

Prego i senatori Segretari di vigilare sulla correttezza della presenza e del voto manifestato dai senatori.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . .	157
Senatori votanti . . . . .	156
Maggioranza . . . . .	79
Favorevoli . . . . .	154
Contrari . . . . .	1
Astenuti . . . . .	1

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

IZZO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (*PdL*). Signor Presidente, volevo chiederle di prendere atto che ero presente in Aula durante il voto finale, ma non sono riuscito ad esprimere il mio voto, favorevole, al provvedimento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatore Izzo.

Sospendo la seduta per cinque minuti per consentire il prosieguo dei lavori.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,42, è ripresa alle ore 10,46).*

**Presidenza del vice presidente CHITI (ore 10,46)**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

La Presidenza aveva sospeso i lavori per consentire a coloro che volevano uscire dall'Aula di farlo.

### Sulla condizione della minoranza uigura in Cina

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, visto e considerato che è stato deciso mesi fa di far svolgere gli interventi sull'ordine dei lavori a fine seduta e oggi addirittura si sospende la seduta per far uscire tutti, magari anche i membri del Governo ai quali ci si voleva appellare per ricordare alcune interrogazioni parlamentari, io non so che dire: eravamo la serie B e adesso siamo diventati addirittura la serie C. Non si riesce a capire come mai, visto e considerato che poi tutti restano in Aula a parlare di questioni che vanno sicuramente a toccare i nodi fondamentali del nostro lavoro parlamentare, si debba addirittura sospendere per cinque minuti i lavori prima di iniziare questa fase.

Naturalmente non mi ero iscritto a parlare per questo, ma in merito al G8... (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, quelli che non hanno intenzione di seguire escano dall'Aula come è stato chiesto dal Presidente.

PERDUCA (*PD*). Grazie, signor Presidente.

Stavo dicendo che volevo intervenire in merito al G8... (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Aspetti un secondo, senatore Perduca, vediamo se i senatori escono; dal momento che è stata sospesa la seduta per consentire questo, facciamolo.

PERDUCA (*PD*). Ma siccome non accade mai, si dovrebbe secondo me favorire la partecipazione vocale dell'oratore per suscitare un minimo di curiosità in chi resta o si avvia a uscire relativamente alle questioni che devono essere affrontate.

Alla vigilia del G8 il presidente cinese Hu Jintao è tornato di corsa a casa propria perché la situazione nello Xinjiang, nel Turkestan orientale, è peggiorata.

Noi radicali da sempre abbiamo portato all'attenzione del pubblico italiano e dei politici italiani la causa degli uiguri: io ho iniziato la legislatura, quando abbiamo eletto il nostro Presidente, i vice Presidenti e le altre cariche del Senato, sedendo in presidenza con la spilletta della bandiera uigura, perché sappiamo fin troppo bene quali persecuzioni violente devono subire 8 milioni di persone che appartengono ad un gruppo etnico completamente diverso, che sono di origine turchica, che professano la religione islamica e che hanno tradizioni popolari e culturali completamente diverse.

Ieri, grazie all'onorevole Colombo, presidente del Comitato permanente sui diritti umani della Camera dei deputati, è stato audito uno dei leader storici della comunità uigura che si chiama Erkin Alptekin il quale poi, sempre presso la Camera, ha tenuto una conferenza stampa denunciando che ormai il numero delle vittime secondo fonti interne si aggira intorno alle 800. Quindi, mentre ufficialmente ne sono riconosciute 150, si ritiene che ormai il numero di morti a causa degli scontri si attesti intorno alle 1.000 unità.

Da ieri i deputati Mecacci, Zamparutti, Bernardini, Farina Coscioni, Turco, Giachetti ed io siamo in sciopero della fame per chiedere al G8 che lanci un messaggio alla Cina, che vuole diventare membro del prossimo G20, affinché apra la regione al monitoraggio internazionale, sia attraverso le organizzazioni internazionali (a partire dall'ONU), sia a mezzo della stampa internazionale. Chiediamo che gli inviati non vengano portati in «visita guidata» solo nelle zone dove si riesce a percepire la violenza degli uiguri contro i cinesi e non la repressione dei cinesi contro gli uiguri e che si avvii un cammino di riconciliazione fatto di proposte politiche e non soltanto di risposte militari a quella animosità generata negli ultimi cinquant'anni dal partito comunista cinese nei confronti degli uiguri.

### **Per la regolarizzazione di cittadini non comunitari**

PORETTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, la settimana scorsa abbiamo votato in quest'Aula il disegno di legge sulla sicurezza e introdotto il reato di clandestinità. Dopo l'approvazione del provvedimento si è finalmente ed opportunamente aperto un dibattito sui cittadini non comunitari, che sappiamo tutti essere presenti nel nostro Paese, per i quali – come tutti sappiamo – i loro datori di lavoro fin dal 2007 hanno chiesto la regolarizzazione e il nulla osta affinché potessero essere messi in regola e fossero loro riconosciuti diritti e doveri.

Ebbene, per il momento il dibattito si è riaperto in maniera opportuna, ma soltanto sui giornali. Crediamo utile invece che si torni a parlare della questione nelle Aule parlamentari, che sono legittimate a prendere decisioni di questo tipo. Proprio a tal fine abbiamo predisposto un disegno di legge che verrà depositato nei prossimi giorni, i cui firmatari, senza distinzioni politiche, sono già oltre 40. Solo per darvi un'idea di ciò che sto dicendo ricordo che tra i firmatari compaiono i nomi dei senatori Emma Bonino, D'Alia, Baldassarri insieme a tanti altri.

Con il mio intervento voglio ricordare, inoltre, che oggi alle 12 (quindi fra pochi minuti) presso la sala stampa del Senato avrà luogo la presentazione di questo disegno di legge. Colgo l'occasione per invitare tutti i senatori a questo evento e a riaprire un dibattito al riguardo nelle



Aule parlamentari, per assumere la decisione politica ormai necessaria di regolarizzare i cittadini non comunitari che, come sappiamo, sono presenti nel nostro Paese, già vi lavorano, ma purtroppo sono costretti dallo Stato italiano a lavorare in clandestinità e in nero.

### **Sulla chiusura al transito di un tratto di via del Plebiscito**

LUSI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (*PD*). Signor Presidente, il G8 è iniziato ufficialmente ieri ma c'è una parte di Roma che da qualche giorno è vietata al transito pedonale e veicolare. Questa parte di Roma ha un nome: si chiama via del Plebiscito. Sono quattro giorni che sul tratto di via del Plebiscito dove casualmente vi è la residenza privata di un noto personaggio delle istituzioni non si può transitare né a piedi né in macchina. Da lunedì mattina la zona tra piazza Venezia e piazza del Gesù è letteralmente transennata e non vi si può transitare. Comunque, oggi sono stato indotto a disturbare quest'Aula, i pochi senatori presenti e soprattutto lei, Presidente, che ci sta dedicando attenzione, perché anche ai parlamentari è vietato passare in quel tratto di strada. (*Applausi del senatore Perduca*).

Io, Presidente, esprimo una protesta formale, perché il fatto che non solo io ma anche tutti gli altri parlamentari non possano transitare sul tratto di via del Plebiscito tra piazza Venezia e piazza del Gesù è una cosa che grida vendetta al cospetto di Dio. È una cosa vergognosa, signor Presidente, anche considerando tutti gli attestati di riconoscibilità personale o di *status* che sono stati mostrati. Avrei capito lunedì, ma da martedì per tre volte ho provato inutilmente a passare dicendo che dovevo venire in Senato per votare; al personale della forze dell'ordine ho detto che non andavo a giocare, per non fare altre battute inutili, e mi è stato risposto che dovevo girare da un'altra parte per motivi di sicurezza pubblica.

Io trovo che questa sia una cosa vergognosa, signor Presidente, e le chiedo la cortesia, nelle forme e nelle modalità che riterrà più opportune, di far pervenire la protesta formale del sottoscritto, se è l'unico, e degli altri che la volessero condividere al sindaco di Roma, al prefetto, nella sua qualità di responsabile del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e al Ministro dell'interno.

CAROFILIO (*PD*). Mi associo.

LUSI (*PD*). Non era mai accaduto prima che i dintorni dell'abitazione privata di un politico, di un personaggio pubblico, venissero considerati un luogo dove nessuno può passare, compresi i parlamentari. (*Applausi del senatore Perduca*).

SANNA (*PD*). È una vergogna!

PRESIDENTE. Senatore Lusi, la Presidenza del Senato prende atto della sua protesta e interverrà sulle autorità preposte che lei ha indicato, soprattutto sul prefetto e il Ministro dell'interno, per verificare questa situazione che, in effetti, per quanto riguarda i parlamentari mi sembra eccessiva.

### **Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni**

GRAMAZIO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (*PdL*). Signor Presidente, vorrei sollecitare il Governo a rispondere all'interrogazione 4-01742 che, insieme ai colleghi Saltamartini, Ciarrapico, Caligiuri e Paravia, ho presentato al Ministro della giustizia per sapere per quale motivo ad uno degli uomini che ha partecipato lunedì scorso all'assalto di un furgone portavalori sulla via Flacca, nei pressi di Gaeta, era stato concesso il permesso premio da parte dei magistrati: quest'uomo è risultato essere il capo della banda che ha assaltato il furgone, provocando il ferimento di tre vigilantes. Risulta, inoltre, che lo stesso uomo abbia partecipato ad un altro assalto a mezzi blindati portavalori, nel corso del quale è morto un cittadino che era in quel momento presente sul posto. Sembra alquanto ridicolo che un uomo arrestato e condannato fosse in libertà e fosse il capo di una banda di malfattori che, il giorno 6 di questo mese, ha assaltato un portavalori nella Regione Lazio.

PRESIDENTE. Il suo intervento colpisce molto, senatore Gramazio, nel senso che la questione da lei posta sembra effettivamente seria e da approfondire. La Presidenza si farà carico di interpellare il Ministro della giustizia perché possa rispondere il più rapidamente possibile.

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, anch'io vorrei sollecitare il Governo a rispondere alle numerose interrogazioni parlamentari presentate dal sottoscritto in merito a quella che sta diventando una vera e propria telenovela, ossia la vicenda della *class action*. Quell'azione di classe, che doveva entrare in vigore – ce lo ricordiamo tutti – il 1° luglio 2008, è stata rinviata al 1° gennaio 2009, poi al 1° luglio 2009 e ancora a data da destinarsi – cioè alle calende greche, come si suol dire – non si sa bene perché.

Voglio solo far notare a lei, signor Presidente, ed anche ai colleghi che ci ascoltano, che la mancanza di queste azioni di risarcimento collettivo, che sono un buon deterrente per il corretto funzionamento del mercato, favorisce truffe e frodi a danno delle famiglie e dei cittadini più deboli. Vi segnalo che negli Stati Uniti un autore di truffe e frodi come Bernard Madoff è stato condannato a centocinquant'anni di carcere, mentre in Italia gli stessi autori di truffe e frodi seriali, quindi colleghi di quel banchiere, non solo sono tutti a piede libero, ma addirittura festeggiano a champagne, ad esempio, quando riescono a truffare con la rinegoziazione dei derivati il Comune di Milano, come risulta dalle intercettazioni telefoniche depositate alla procura di Milano da parte del pubblico ministero Alfredo Robledo.

Signor Presidente, questa è davvero una telenovela, pertanto chiedo al Governo la cortesia di venire in Aula a rispondere, perché il Paese ha bisogno che il mercato funzioni bene e che i cittadini vengano tutelati, non solo a chiacchiere, ma in modo effettivo. Qui si tratta di truffe seriali nel risparmio e nei servizi non richiesti da parte delle compagnie telefoniche, nonché di tantissime altre frodi a danno delle famiglie, dei più anziani e soprattutto delle persone più indifese. E questo Governo, che si vanta di essere paladino del mercato, rinvia alle calende greche l'unico strumento approvato dal Governo precedente, perché probabilmente obbedisce ai *desiderata* delle banche, di Confindustria e dell'Esecutivo stesso.

Esprimo la mia indignazione in merito: i consumatori hanno bisogno di una *class action*, perciò il Governo venga in Aula. La prego, signor Presidente, di farsi parte diligente: questa Presidenza solleciti il Governo, perché dopo due anni avremo pur diritto di sapere che fine farà quest'azione di risarcimento collettivo.

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, la Presidenza solleciterà senz'altro il Governo, ma mi permetta anche di darle un consiglio: giovedì della prossima settimana è previsto un *question time* con il meccanismo della diretta televisiva, in occasione del quale se lei, con il suo Gruppo, lo porrà, questo tema potrà essere affrontato. Non è che non voglia fare la sollecitazione da lei richiesta, ma mi pare che questo sia un modo più sicuro per affrontare a stretto giro un tema così rilevante, nel merito del quale non entro perché l'abbiamo affrontato tante volte in altre vesti.

LANNUTTI (*IdV*). Grazie, signor Presidente, sicuramente porremo la questione in quella sede.

### **Sull'assenza di un rappresentante del Gruppo dell'Italia dei Valori in seno al Consiglio di Presidenza**

PEDICA (*IdV*). Signor Presidente, intervengo perché venga presa in considerazione una lettera, che un sindacato interno del Senato credo abbia inviato a tutti i senatori, riguardante la preoccupazione che concerne

l'indizione di un nuovo concorso per consiglieri parlamentari. Il problema era già stato dibattuto qualche settimana fa in occasione dell'esame del bilancio interno. Vorrei dunque fare una piccola riflessione su questo punto, proprio considerando le prime righe di quella lettera, con riferimento all'esame del bilancio interno.

Il Gruppo dell'Italia dei Valori non può controllare né discutere, né tanto meno mettere mano a questo bilancio interno perché non può partecipare al Consiglio di Presidenza: da un anno a questa parte questa sede è vietata ai suoi componenti perché non è stato votato un suo rappresentante. Eppure, nel Regolamento del Senato si prevede che ogni Gruppo sia rappresentato all'interno del Consiglio di Presidenza. Parlo del compito e delle attribuzioni dei Segretari (quelli che noi appunto non abbiamo), i quali fanno anche parte del Consiglio di Presidenza. C'è scritto sul Regolamento che se ci fossero stati Gruppi non rappresentati, il previsto numero dei Segretari sarebbe stato ampliato ad inizio di legislatura, raccogliendo le indicazioni di tali Gruppi per un loro rappresentante nel Consiglio di Presidenza. Da un anno a questa parte – ripeto – l'Italia dei Valori è stata esclusa da tale organo. Noi abbiamo ascoltato parole di conforto da parte dell'Aula e da parte del Presidente del Senato, il quale ha accolto la nostra protesta. Fino ad oggi, però, non è avvenuto nulla. Infatti, non è stata ancora riconosciuta una nostra legittima presenza all'interno del Consiglio di Presidenza, cui compete di esaminare il bilancio interno, controllare e pronunciarsi su numerose questioni.

Noi volutamente non abbiamo partecipato all'ultima votazione del bilancio interno, proprio perché su di esso non c'è stato un controllo da parte del nostro Gruppo. Il Presidente del Senato ci rassicura e ci dice di non preoccuparci; tuttavia da un anno il rifiuto della Presidenza e le logiche di partito e di Aula (che a noi non interessano) ci privano di una nostra presenza in Consiglio di Presidenza. So che tale presenza può dare fastidio (parlo anche a nome del Gruppo) ed è per questo che da un anno ci sentiamo orgogliosamente isolati. È vero che stiamo ricevendo parole di conforto che ci rassicurano sul fatto che il nostro Gruppo sarà rappresentato in Consiglio di Presidenza. Ma noi non vogliamo entrare dalla porta di servizio, caro Presidente: noi vogliamo entrare come si doveva entrare un anno fa, cioè dalla porta principale e con le deleghe giuste, che potevano essere quelle designate il primo giorno del primo anno di questa legislatura. Ad oggi continua ancora l'umiliazione da parte dell'attuale Consiglio di Presidenza e da parte del Presidente nei confronti del nostro partito. Questo partito risponde con orgoglio, dicendo che se c'è l'intenzione di prenderci continuamente in giro come Gruppo parlamentare, da parte nostra ci sarà ogni giorno una riflessione.

Oggi è il primo giorno di riflessione. Prendiamo spunto da una lettera di un sindacato che ci invita a controllare quello che avviene, sostenendo che sul piano del metodo e del merito è stato messo in atto un procedi-

mento inappropriato per ampliare l'organico del gruppo dirigente. Noi rispondiamo in Aula, perché non abbiamo la possibilità di farlo in Consiglio di Presidenza, e diciamo che siamo con i lavoratori, con chi può dire o esprimere parere contrario; non possiamo farlo in un organo da cui ci hanno volutamente escluso un anno fa. Continuiamo a non capire e continuiamo a denunciare questo fatto. Non accettiamo parole di conforto e spero che non ce ne siano dopo il mio intervento, perché queste parole ad oggi si sono rivelate un'autentica presa in giro. E sulle prese in giro noi risponderemo con i fatti, da ora fino a quando saremo legittimati a far parte del Consiglio di Presidenza, ribadendo che già un anno fa doveva esserci una casella riservata all'Italia dei Valori tra quelle previste per gli otto Segretari.

PRESIDENTE. Le rispondo sulle due questioni che ha posto, senatore Pedica.

Per quanto riguarda il concorso, io non porrei la questione dal punto di vista dei lavoratori, in quanto sono lavoratori sia quelli che hanno legittimamente inviato quella lettera sia quelli che, se vinceranno il concorso, entreranno a lavorare in Senato; quindi, non mi pare che sia questo il tema. Il Consiglio di Presidenza aveva votato per questo concorso; durante la discussione del bilancio interno del Senato il presidente della Commissione bilancio Azzollini ha proposto questo concorso e, su iniziativa di numerosi Presidenti di Commissione, è stato approvato dall'Assemblea del Senato – dove tutti i senatori sono presenti – un ordine del giorno che sollecita tale concorso. Le valutazioni di ognuno sono legittime, ma questo è stato lo svolgimento dei fatti.

Per quanto si riferisce invece al Consiglio di Presidenza, sono d'accordo su una valutazione, e del resto lo è anche il presidente Schifani: in effetti, si tratta di una questione che non riguarda soltanto un Gruppo politico-parlamentare (in questo caso l'Italia dei Valori), ma la rappresentanza e la vita del Senato. Il fatto che il quarto Gruppo di quest'Aula non sia rappresentato in Consiglio di Presidenza è senza dubbio un problema politico serio. È stata tentata una soluzione, ma – ha ragione lei – finora con scarso successo. Il presidente Schifani ne ha parlato in Aula e in Conferenza dei Capigruppo e in quest'ultima sede ha avanzato delle proposte che ho sentito (non entro nel dettaglio), ma che non sono state accolte. Si tratta dunque di portare in Conferenza dei Capigruppo, come il Presidente ha sollecitato, proposte nuove che consentano di sbloccare la questione, mi auguro entro questo mese e comunque prima della ripresa vera e propria dell'attività del Senato; questa è la mia valutazione. Quale che sia il Gruppo e comunque si chiami, che il quarto Gruppo dell'Aula del Senato non sia presente in Consiglio di Presidenza è qualcosa che non va bene, perché oltre a togliere voce ad un Gruppo nel momento in cui si decidono alcuni aspetti della vita del Senato, è una situazione che non funziona per la rappresentanza del Senato, dato che questa è la caratteristica di tali organismi.

**Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 11,09*).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  
nonché in materia di energia (1195-B)**ARTICOLO 29 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 29.

**Approvato***(Agenzia per la sicurezza nucleare)*

1. È istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

2. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.

3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al comma 17.

4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica

nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.

5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare:

a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in riferimento alle attività di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;

b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;

c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni di esercizio siano rispettate;

d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste;

e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenti, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;

f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, *standard* e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

g) l'Agenzia può imporre prescrizioni e misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei medesimi soggetti alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonché disporre la sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire



presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 17 e 18 del presente articolo è corrispondentemente ridotto per pari importi. L'Agenzia è tenuta a versare, nel medesimo esercizio, anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attività, all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti l'importo del finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione vigente;

*h)* l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;

*i)* l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori *standard* internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA).

*l)* l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente.

7. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

8. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente dell'Agenzia, due membri sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due dal Ministro dello sviluppo economico. Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle

persone individuate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia.

9. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.

10. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.

11. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia e dei suoi organi sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è definita e individuata anche la sede dell'Agenzia. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse dell'ISPRA e dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18.

12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti durano in carica sette anni.

13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.

14. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intratte-

nere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.

16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.

17. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.

18. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

19. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.

21. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## EMENDAMENTI

**29.2**

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Le parole da: «Al comma 3» a: «regolamentare,» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 3, premettere i seguenti periodi: «L'agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato. L'Agenzia esprime pareri vincolanti su opzioni tecnologiche e tipologie di impianti da realizzare nel territorio nazionale».*

---

**29.1**

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Al comma 3, premettere il seguente periodo: «L'agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi, mediante accordi di programma, delle strutture dell'Enea per studi, ricerche, sviluppo competenze, formazione e informazione, nonché di supporti tecnici finalizzati all'emissione di pareri ed elaborazione di normativa».*

---

**29.3**

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Al comma 3, premettere il seguente periodo: «L'agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato».*

---

**29.4**

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

**Precluso**

*Al comma 3, premettere il seguente periodo: «L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato».*

---

**29.5**

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Inammissibile**

*Al comma 3, premettere il seguente periodo: «L'Agenzia opera come agenzia indipendente».*

---

**29.6**

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 5, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «, controlla e dirama direttive sulle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita».*

---

**29.7**

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 5, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed esprime pareri vincolanti su opzioni tecnologiche e tipologie di impianti da realizzare nel territorio nazionale».*

---

**29.8**

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 5, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «e presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare».*

---

**29.9**

D'ALIA

**Respinto**

*Al comma 14 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

---

**29.10**

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 14, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «trentasei»*

---

**ORDINE DEL GIORNO****G29.100**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 29 del provvedimento in esame istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare;

l'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare nonché per la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari;

l'Agenzia è altresì l'autorità nazionale di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari; è di tutta evidenza la centralità del ruolo che l'Agenzia si troverà a ricoprire, a fronte della quale, tuttavia, risultano essere estremamente carenti le risorse finanziarie ad essa destinate; la scarsità delle risorse potrebbe pregiudicare l'efficienza dell'Agenzia e il raggiungimento degli obiettivi per i quali essa è stata istituita;

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, al comma 3 è stata soppressa, in modo del tutto inopportuno, la previsione secondo cui l'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato;

impegna il Governo:

a garantire un'ampia autonomia tecnico scientifica e regolamentare all'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare e congrue risorse finanziarie tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi che il provvedimento le attribuisce;

a garantire che l'Agenzia si avvalga esclusivamente di personale altamente qualificato e specializzato;

a garantire che l'Agenzia, nello svolgimento delle proprie funzioni, esprima pareri vincolanti su opzioni tecnologiche e tipologie di impianti da realizzare nel territorio nazionale.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

## ARTICOLO 30 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 30.

### **Approvato**

*(Misure per l'efficienza del settore energetico)*

1. La gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto



e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico.

3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.

4. Il Gestore del mercato elettrico definisce le modalità e i tempi di escussione delle garanzie prestate nonché il momento in cui i contratti conclusi sui mercati, la compensazione e i conseguenti pagamenti diventano vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore e, nel caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di un partecipante, opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima. Nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare la definitività di cui al periodo precedente. Le società di gestione di sistemi di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia e liquidazione anche con riferimento ai contratti conclusi nelle piattaforme di mercato organizzate e gestite dal Gestore ai sensi del presente comma.

5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti finali del settore del gas, la società Acquirente unico Spa quale fornitore di ultima istanza garantisce la fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio.

6. Al fine di garantire la competitività dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere alla revisione delle norme previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, al fine di rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale;

b) definire misure che promuovano l'incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, al fine di garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della concorrenzialità del mercato anche agli stessi clienti finali industriali.

7. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema del decreto legislativo di cui al comma 6 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione, il termine per l'esercizio della delega è differito di un periodo corrispondente al ri-

tardo medesimo, comunque non eccedente i tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 6. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene la società Acquirente unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al comma 5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico è stabilita la data di assunzione da parte della società Acquirente unico Spa della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali di cui al medesimo comma 5.

9. Al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella regione Sardegna, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale.

10. Trascorsi novanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al comma 9, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell'applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

11. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonché limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti. Il medesimo regime di sostegno è riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma e all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, garantendo la non cumulabilità delle forme incentivanti.

12. Sono prorogati di un anno i termini previsti dall'articolo 14, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per effetto di detta proroga, i diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati, o in fase di realizzazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n.239, nel testo vigente al 31 dicembre 2006, sono fatti salvi purché i medesimi impianti:

*a*) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;

*b*) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009;

*c*) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.

13. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «assegnati dopo il 31 dicembre 2007». All'articolo 2, comma 173, della medesima legge n. 244 del 2007, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «o regioni».

14. Alla lettera *d*) del numero 1 della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «esclusivamente meccanica» sono inserite le seguenti: «e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata».

15. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresì conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 249/06 del 15 novembre 2006.

16. Per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ai sensi della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

sono stabilite norme per la semplificazione degli adempimenti relativi all'installazione dei dispositivi e alle misure di carattere fiscale e per la definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali.

17. Il decreto di cui al comma 16 non deve comportare minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammmodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

19. I clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza sono esentati, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.

20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni.

21. La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h è di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verifica o accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio.

22. Con proprio decreto di natura non regolamentare il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può stabilire una maggiore validità temporale rispetto a quella di cui al comma 21, comunque non superiore a venti anni, per particolari tipologie di misuratori di gas che assicurano maggiore efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli attualmente installati in prevalenza.

23. Non può essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verifica o di fabbricazione o di apposizione della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti a verifica dopo la loro riparazione o rimozione.

24. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di misuratori e alla relativa normativa nazionale e comunitaria, le modalità di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura «CE».

25. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente. Al fine di consentire l'innovazione tecnologica del parco contatori gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas potrà prevedere la sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili mediante contatori elettronici che adottino soluzioni tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la telegestione, che assicurino vantaggi ai consumatori finali quali una maggiore informazione al cliente circa l'andamento reale dei propri consumi nonché riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle imprese. Con il medesimo provvedimento sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie che l'Autorità può irrogare in caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

26. Al comma 1 dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-*bis* sono determinati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale».

27. Al fine di garantire e migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è incaricata dell'attuazione dei suddetti criteri al fine del contenimento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, an-

che con riferimento alla necessità di un razionale utilizzo delle risorse esistenti.

28. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:

«1. Le miscele combustibili diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 7 per cento, che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel previste dalla norma CEN prEN 590 – Settembre 2008, possono essere immesse in consumo sia presso utenti extra rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 7 per cento possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente in veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele».

29. Nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156, recante la disciplina per l'applicazione dell'accisa agevolata sul biodiesel, il limite del 5 per cento del contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 è elevato al 7 per cento.

## ORDINI DEL GIORNO

### **G30.100**

BUBBICO, MERCATALI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Respinto**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 30 del provvedimento in esame reca una serie di disposizioni volte ad incrementare il livello di efficienza del settore energetico e per il mercato maggiormente concorrenziale;

fra queste si segnalano le misure volte a rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale;

considerato che:

l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000 stabilisce che, dallo gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas possa vendere, direttamente o indirettamente, ai clienti [mali più di una determinata percentuale dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale, mentre ai sensi del comma 3, dal 10 gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può immettere gas importato o prodotto in Italia nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o indirettamente, per contattativi superiori ad una determinata percentuale dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale;

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e, da ultimo, anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si sono espresse a favore del mantenimento di un tetto antitrust indispensabile per favorire una concorrenza effettiva nel settore e che tenga conto delle trasformazioni del mercato e degli andamenti della domanda;

l'esistenza di un livello significativo di domanda di stoccaggio in-vasa evidenzia in ogni caso la necessità di una tempestiva revisione delle procedure relative all'attivazione di nuovi siti al [me di promuovere lo sviluppo di una più articolata struttura dell'offerta nel segmento della vendita ai clienti finali, ampliando le opportunità di ingresso di imprese effettivamente indipendenti dall'operatore dominante;

la concorrenzialità nel settore del gas influenza direttamente le dinamiche del mercato elettrico, alla luce della preponderanza dell'uso del gas nella produzione di elettricità,

impegna il Governo,

a riavviare il processo di apertura del mercato del gas, procedendo, in sede di emanazione del decreto legislativo, ad eliminare, in coerenza con i suggerimenti delle Autorità competenti, tutte le barriere che ne impediscono lo sviluppo pienamente concorrenziale.

---

### **G30.101**

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI

#### **Respinto**

Il Senato,

premesso che,

l'attuale disciplina fiscale sull'energia per usi non domestici prevede un'addizionale all'accisa sui consumi di energia elettrica di 0,93 centesimi di euro per kWh -incrementabile a discrezione di ciascuna amministrazione provinciale fino a 1,14 centesimi di euro per kWh - solo per i consumi inferiori a 200.000 kWh/mese;

il gettito tributario complessivo è pari a 1.004 milioni di euro, interamente a carico delle piccole e medie imprese, che sono comprese nello scaglione di consumi inferiori ai 200.000 kWh/mese e che rappresentano il 50 per cento dei prelievi complessivi totali nazionali (esclusi i consumi per abitazione);

sul medesimo cespite si ha inoltre un'imposta erariale che grava per 0,31 centesimi di euro per kWh, da cui sono esclusi gli opifici industriali con consumi superiori a 1.200.000 kWh al mese, con grave sperequazione a danno delle PMI;

appare necessario eliminare gli effetti distorsivi della fiscalità energetica sulla concorrenza;

la redistribuzione su tutti i consumatori di energia dell'addizionale, attualmente a carico solo dei consumi inferiori a 200.000 kWh/mese, risulterebbe sostanzialmente «neutra» per l'erario a livello di gettito tributario complessivo, mentre permetterebbe un risparmio per le attività al di sotto dei 200.000 kWh/mese di consumi di circa 420 milioni di euro;

se l'esenzione dall'imposta erariale - per i consumi superiori a 1.200.000 kWh al mese - fosse applicata solo alla parte eccedente tale soglia, e fossero soggetti ad imposizione i consumi che non superano tale limite si determinerebbe un maggior gettito stimabile in 44 milioni di euro all'anno; questo permetterebbe una contestuale riduzione dell'imposta erariale per le imprese, da 0,31 a 0,2 centesimi di euro, che risulterebbe in tal modo neutra per l'erario;

impegna il Governo,

a ridistribuire su tutti i consumatori di energia l'addizionale attualmente a carico solo dei consumi inferiori a 200.000 kWh/mese, estendendo la anche agli utenti industriali energivori;

ad applicare la prevista esenzione dall'imposta erariale per i consumi superiori a 1.200.000 kWh al mese solo alla parte eccedente tale soglia e a sottoporre ad imposizione i consumi che non superano tale limite, redistribuendo opportunamente il carico fiscale sui consumi energetici e rendendo così possibile una riduzione dell'imposta erariale per le imprese, da 0,31 a 0,2 centesimi di euro, che risulterebbe in tal modo neutra per l'erario.

---

ARTICOLI DA 31 A 36 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 31.

**Identico all'articolo 31 approvato dal Senato**

*(Semplificazione di procedure)*

1. All'articolo 1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e al comma 346 del medesimo articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1».



## Art. 32.

**Approvato**

(Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, la società Terna Spa provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «*interconnector*» ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell'Italia.

2. Terna Spa comunica un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1 e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, Terna Spa organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli *interconnector*, specificando nel bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6 per il singolo *interconnector*, le condizioni del contratto di mandato da stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la progettazione dell'opera e l'impegno che i medesimi soggetti devono assumere a stipulare un successivo contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'*interconnector*, il cui perfezionamento è subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari a venti anni, dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 2005.

4. Ciascun *interconnector* che ottiene l'esenzione di cui al comma 3 deve entrare in servizio entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di rilascio dell'esenzione stessa; in difetto, è riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, a ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della connessa capacità di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri già sostenuti da Terna Spa in esecuzione dei contratti di mandato di cui al comma 3.

5. In considerazione dell'impatto che il significativo incremento della capacità complessiva di interconnessione indotto dalle disposizioni del

presente articolo può avere sulla gestione del sistema elettrico italiano e sui relativi livelli di sicurezza, alle procedure concorsuali di cui al comma 3 possono partecipare esclusivamente clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per cento escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalità definite da Terna Spa, nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione. Ciascun cliente che soddisfa i requisiti di cui al precedente periodo può partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 3 per una quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarità di punti di prelievo di cui al presente comma comporta la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.

6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con provvedimenti da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino alla messa in servizio dell'*interconnector* e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati. A tal fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna Spa a fronte delle predette misure, individuando nel contempo la modalità di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette misure nell'ambito del periodo ventennale di esenzione di cui al comma 3, nonché le modalità per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure.

7. Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il diritto di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ai sensi del comma 4, i provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui al comma 6 prevedono il diritto dei soggetti stessi di avvalersi delle misure di cui al medesimo comma, a fronte dei relativi corrispettivi, non oltre l'esercizio del diritto di rinuncia.

8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al presente articolo vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso resi a Terna Spa nella misura del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con conseguente riduzione del corrispettivo

cui i medesimi clienti hanno diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni. Le quote non coperte dei servizi di interrompibilità a seguito delle suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna Spa, esperita una rivalutazione delle necessità di sistema, a soggetti diversi dai predetti clienti finali. Con l'estinguersi delle suddette obbligazioni, i clienti finali selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso eventualmente richiesti da Terna Spa che potranno invece essere resi, con le medesime modalità attualmente in vigore, da clienti finali diversi da quelli selezionati.

9. Terna Spa provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità, che si rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere, disciplinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che opera per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio di interrompibilità, anche ai fini della riallocazione di cui al comma 8.

Art. 33.

**Identico all'articolo 33 approvato dal Senato**

*(Reti interne di utenza)*

1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia, è definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;

c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;

d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;

e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di conces-

sioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.

2. Ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi è limitata, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte della società Terna Spa, del servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e di consumo connesse alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della RIU il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in relazione all'attività svolta.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

*a)* individua i casi di cui al comma 1 e li comunica al Ministero dello sviluppo economico;

*b)* stabilisce le modalità con le quali è assicurato il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;

*c)* fissa le condizioni alle quali le singole unità di produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento;

*d)* definisce le modalità con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle attività di misura all'interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività;

*e)* ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere *a)* e *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, formula proposte al Ministero dello sviluppo economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua il monitoraggio ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali.

6. Limitatamente alle RIU di cui al comma 1, i corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determi-

nazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo.

Art. 34.

**Identico all'articolo 34 approvato dal Senato**

*(Misure per il risparmio energetico)*

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, alla parte II dell'allegato IX alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2.7, dopo le parole: «fenomeni di condensa» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071»;

b) al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas»;

c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071»;

d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: «esclusivamente metallici».

Art. 35.

**Identico all'articolo 35 approvato dal Senato**

*(Efficienza energetica degli edifici)*

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'allegato A sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 14, sono soppresse le parole: «, scaldacqua unifamiliari»;

b) dopo il numero 14 è inserito il seguente:

«14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario è un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria».

Art. 36.

**Approvato**

*(Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata)*

1. Le richieste di rimodulazione, presentate dai patti territoriali entro il 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, devono riguardare iniziative comprese nel medesimo patto sentito il parere, sul bando di rimodulazione, della regione o provincia autonoma interessata, che si deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dello sviluppo economico.

2. All'articolo 8-*bis*, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

ORDINE DEL GIORNO

**G36.100**

FIRRARELLO

**Respinto**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato 1195-B, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»,

premesso che:

l'articolo 36 del disegno di legge in esame (Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata) reca disposizioni in materia di rimodulazione degli investimenti relativi ad interventi ricompresi nei patti territoriali e nei contratti d'area;

in particolare, il comma 1 del predetto articolo, stabilisce che le richieste di rimodulazione presentate dai patti territoriali entro il 31 dicembre 2008 devono riguardare iniziative comprese nel medesimo patto, sentito il parere, sul bando di rimodulazione, della regione o provincia autonoma interessata, che si deve esprimere entro 30 giorni dalla richiesta del Ministero dello sviluppo economico,

impegna il Governo,

ad assumere iniziative volte a prevedere che, trascorsi i termini previsti dalla richiesta, anche già inoltrata, il parere sia favorevole per intervenuto silenzio-assenso.

ARTICOLI DA 37 A 64 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 37.

**Identico all'articolo 37 approvato dal Senato**

*(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA)*

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.

3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, è soppresso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione

delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario e due subcommissari.

6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 38.

#### **Identico all'articolo 38 approvato dal Senato**

##### *(Promozione dell'innovazione nel settore energetico)*

1. Al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, nonché per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica, è stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per i fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un piano operativo che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.

2. Il piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:

a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sullo stoccaggio definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti termoelettrici nonché realizzazione, anche in via sperimentale, dello stoccaggio definitivo del biossido di carbonio in formazioni geologiche profonde e idonee, anche a fini di coltivazione, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;

b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo di ausilio alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di



futuri reattori di potenza, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «*Generation IV International Forum*» (GIF), «*Global Nuclear Energy Partnership*» (GNEP), «*International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles*» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica», «*International Thermonuclear Experimental Reactor*» (ITER) e «*Broader Approach*», ad accordi bilaterali, internazionali di cooperazione energetica e nucleare anche finalizzati alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, nonché partecipazione attiva ai programmi di ricerca, con particolare attenzione a quelli comunitari, nel settore del trattamento e dello stoccaggio del combustibile esaurito, con specifica attenzione all'area della separazione e trasmutazione delle scorie;

c) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonché in materia di risparmio ed efficienza energetica e microgenerazione;

d) partecipazione ai progetti per la promozione delle tecnologie «a basso contenuto di carbonio» secondo quanto previsto dall'Accordo di collaborazione Italia-USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo economico attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio 2009-2011 anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma.

4. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica, la sicurezza energetica e la riduzione di emissione di gas effetto serra, all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta»;

b) al terzo periodo, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2010»;

c) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d) definizione di un piano industriale quinquennale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione dell'energia elettrica;

e) presentazione di un programma di attività per la cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto».

Art. 39.

### **Identico all'articolo 39 approvato dal Senato**

*(Valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari)*

1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato.

2. Il Ministero della giustizia, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, utilizzare direttamente gli istituti penitenziari con le medesime finalità di cui al comma 1.

3. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

4. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei principi e con le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo devono essere allegati un progetto prelimi-

nanare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.

5. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.

6. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, qualora previsto, è reso in base alla normativa vigente.

7. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 6 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

#### Art. 40.

#### **Identico all'articolo 40 approvato dal Senato**

*(Elettrodotti aerei)*

1. Alla lettera z) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la parola: «elettrodotti» è inserita la seguente: «aerei».

#### Art. 41.

#### **Identico all'articolo 41 approvato dal Senato**

*(Tutela giurisdizionale)*

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle rela-

tive ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti.

2. Per le controversie di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni processuali di cui all'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

3. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di competenza territoriale di cui al comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

5. Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un'autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, dinanzi al quale la parte interessata ha l'onere di riassumere il ricorso e l'istanza cautelare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle ipotesi di riassunzione del ricorso di cui al comma 5, non è dovuto il contributo unificato di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 42.

#### **Approvato**

*(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica)*

1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-*bis*) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare».

2. Alla lettera *c-bis*) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma».

3. In relazione ai progetti di cui al numero 7-*bis*) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge

sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio. Per le medesime procedure avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge è fatta salva la facoltà dei proponenti di richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la procedura di valutazione di impatto ambientale sia svolta in conformità a quanto disposto dal comma 1.

4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1-bis, fonte eolica *offshore*, il coefficiente: «1,10» è sostituito dal seguente: «1,50»;

b) al numero 6, rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo, il coefficiente: «1,10» è sostituito dal seguente: «1,30».

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382-ter è abrogato.

6. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 6 è sostituito dal seguente:

«6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28»;

b) il numero 7 è abrogato;

c) il numero 8 è sostituito dal seguente:

«8. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 18».

7. All'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «di cui alle tabelle 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla tabella 2».

8. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l'accesso, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento».

Art. 43.

**Identico all'articolo 43 approvato dal Senato**

*(Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano)*

1. L'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

«61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nei limiti delle risorse ivi disponibili, le parole: «, sugli autoveicoli di categoria "euro 0", "euro 1" e "euro 2"» sono soppresse.

Art. 44.

**Identico all'articolo 44 approvato dal Senato**

*(Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti)*

1. Fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359, deve essere inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite tra le singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi

alla riscossione del diritto annuale per l'anno 2008. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Art. 45.

**Identico all'articolo 45 approvato dal Senato**

*(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi)*

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2.

2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*.

3. Il Fondo è alimentato:

a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;

b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compen-

sare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.

Art. 46.

**Identico all'articolo 46 approvato dal Senato**

*(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ovvero individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009, l'aggiornamento o l'individuazione di nuove aree tecnologiche può intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicità delle relazioni tra gli enti e il Ministero dello sviluppo economico, in funzione di obiettivi di politica economica generale di miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione e il sostegno all'innovazione, alla ricerca e alla formazione del personale qualificato;

b) qualificazione delle stazioni sperimentali come enti pubblici economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, considerati nell'espletamento delle loro attività di ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina comunitaria;

c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti in relazione alle esigenze di promozione e sostegno del



sistema produttivo nazionale attraverso l'individuazione o il riordino dei settori produttivi di riferimento per la relativa attività, in considerazione delle capacità ed esperienze specifiche maturate dalle stazioni sperimentali nei tradizionali campi di attività e in quelli connessi o funzionali alle capacità operative, professionali e tecniche, definendo le modalità operative per il trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;

*d)* previsione dell'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale in caso di trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti, con individuazione di modalità operative per l'articolazione delle attività di riferimento delle stazioni sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *c)*;

*e)* riconoscimento dell'autonomia statutaria delle stazioni sperimentali, con previsione dell'adozione della deliberazione di approvazione dello statuto e delle relative modifiche a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale e relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con determinazione del limite massimo di componenti per la composizione del consiglio di amministrazione in funzione dell'articolazione rappresentativa del nuovo o diverso settore di competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *c)* e comunque in misura non superiore a dodici;

*f)* previsione che ogni stazione sperimentale provveda alla gestione delle spese e al finanziamento delle proprie attività mediante i proventi e i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, nonché previsione della stipulazione di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e delle modalità di riscossione dei contributi previsti;

*g)* previsione della possibilità di stipulazione, da parte delle stazioni sperimentali, di convenzioni e accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalità e i criteri definiti nello statuto;

*h)* riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle stazioni sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera *d)*, modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo i principi e criteri direttivi di cui al presente articolo e all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e individuando espressamente le norme abrogate;

*i)* previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle stazioni sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I del titolo II del libro quinto del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

*l)* definizione delle misure transitorie per assicurare la continuità operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che i consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, che gli statuti siano deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sia nominato un commissario straordinario per l'adozione degli atti richiesti.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi nonché della procedura di cui al medesimo comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2, sono prorogate le gestioni commissariali in essere relative alle stazioni sperimentali per l'industria.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 47.

#### **Identico all'articolo 47 approvato dal Senato**

*(Legge annuale per il mercato e la concorrenza)*

1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:

*a)* norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del

mercato, espressi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorità amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;

*b)* una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

*c)* l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

*d)* disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;

*e)* norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzia:

*a)* lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;

*b)* lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

*c)* l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

5. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno».

Art. 48.

**Identico all'articolo 48 approvato dal Senato**

*(Modifiche al decreto-legge n. 223 del 2006)*

1. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

2006, n. 248, dopo le parole: «degli operatori» sono inserite le seguenti: «nel territorio nazionale», la parola: «esclusivamente» è soppressa e dopo le parole: «società o enti» sono aggiunte le seguenti: «aventi sede nel territorio nazionale».

Art. 49.

**Identico all'articolo 49 approvato dal Senato**

*(Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 140-bis. - (*Azione di classe*). – 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

2. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.

5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.

8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito *internet*.

10. È escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.

11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo».

2. Le disposizioni dell'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 50.

**Identico all'articolo 50 approvato dal Senato**

*(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili)*

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni sei mesi, presenta alle Camere una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:

- a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
- b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori;
- c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;
- d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;
- e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.

Art. 51.

**Approvato**

*(Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti)*

1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito *internet* del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.

Art. 52.

**Identico all'articolo 52 approvato dal Senato**

*(SACE Spa)*

1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività della società SACE Spa a sostegno dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, il Governo è delegato ad adottare, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* separazione tra le attività che la società SACE Spa svolge a condizioni di mercato dall'attività che, avendo ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente;

*b)* possibilità che le due attività di cui alla lettera *a)* siano esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione e i rapporti;

*c)* possibilità che all'organismo destinato a svolgere l'attività a condizioni di mercato partecipino anche soggetti interessati all'attività o all'investimento purché non in evidente conflitto di interessi;

*d)* previsione, nell'ambito della separazione delle attività della società, e anche nelle ipotesi di cui alla lettera *a)*, di opportune forme di trasparenza, ed eventuali procedure di verifica e controllo indipendente, delle attività svolte sia dal suddetto organismo che dalle imprese assicurate.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 53.

**Identico all'articolo 53 approvato dal Senato**

*(Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-



zano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di commercio;

*b)* semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi;

*c)* previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

*d)* valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

*e)* previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico;

*f)* valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di commercio a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni;

*g)* miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio, nonché valorizzazione del ruolo dell'Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;

*h)* previsione che all'attuazione del presente comma si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Al comma 1 dell'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

«*g-bis)* i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Art. 54.

**Identico all'articolo 54 approvato dal Senato**

*(Internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete estera dell'Istituto nazionale per il commercio estero)*

1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 2 della presente legge, sono altresì destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

## Art. 55.

**Identico all'articolo 55 approvato dal Senato**

*(Interpretazione autentica in materia di esercizio di autotrasporto in forma associata)*

1. L'espressione «in forma associata» di cui all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi attraverso tale tipologia di accesso al mercato, devono aderire, ferme le condizioni di dettaglio stabilite con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale – Direzione generale per il trasporto stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a un consorzio o a una cooperativa a proprietà divisa, esistente o di nuova costituzione, che:

a) sia iscritto o venga iscritto alla sezione speciale, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, dell'albo degli autotrasportatori per conto di terzi;

b) gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e in tutte le sue fasi l'esercizio dell'autotrasporto da parte delle imprese aderenti.

Art. 56.

**Identico all'articolo 56 approvato dal Senato**

(*Editoria*)

1. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entra in vigore, relativamente ai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento stesso.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

3. All'articolo 81, comma 16, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole: «5,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti percentuali».

4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla ri-determinazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della società Poste italiane Spa nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analogia materia più favorevole al prenditore.

Art. 57.

**Identico all'articolo 57 approvato dal Senato**

(*Distruzione delle armi chimiche*)

1. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023, la spesa di euro 1.200.000 annui per la distruzione delle armi chimiche, in attuazione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti indicati nell'Allegato 2.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 58.

**Identico all'articolo 58 approvato dal Senato**

*(Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri  
in ambito nazionale)*

1. Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e  
destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia necessario l'accesso  
alla infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie devono es-  
sere in possesso di apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata  
con le procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da  
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  
legge, sono individuati i requisiti in termini di capacità finanziaria e pro-  
fessionale che le imprese richiedenti devono possedere ai fini del rilascio  
della licenza, nonché i servizi minimi che le stesse devono assicurare in  
termini di servizi complementari all'utenza.

3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali passeggeri può avve-  
nire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale in Italia e,  
qualora siano controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre  
1990, n. 287, da imprese aventi sede all'estero, nei limiti dei medesimi  
principi di reciprocità previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio di  
cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge  
siano già in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131,  
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro dodici mesi dalla  
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 possono richiedere  
la conversione dello stesso in licenza nazionale, previa dimostrazione del-  
l'avvio delle attività finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza.

5. Le imprese già in possesso di titolo autorizzatorio e che abbiano  
già iniziato la loro attività continuano ad avere accesso all'infrastruttura  
nazionale, ferma restando la necessità di richiedere entro il termine di  
cui al comma 4 la conversione dello stesso in licenza nazionale.

Art. 59.

**Identico all'articolo 59 approvato dal Senato**

*(Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)*

1. Dal 1° gennaio 2010, le imprese ferroviarie che forniscono servizi  
di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire e  
scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il percorso del ser-  
vizio internazionale, senza il possesso della licenza nazionale di cui all'ar-  
ticolo 58, a condizione che la finalità principale del servizio sia il tra-  
sporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi. Il rispetto

di tale condizione è valutato in base a criteri, determinati con provvedimento dell'Organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, quali la percentuale del volume di affari e di carico, rappresentata rispettivamente dai passeggeri sulle tratte nazionali e sulle tratte internazionali, nonché la percorrenza coperta dal servizio.

2. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, può essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni sul costo netto per le competenti autorità pubbliche titolari del contratto, domanda dei passeggeri, determinazione dei prezzi dei biglietti e relative modalità di emissione, ubicazione e numero delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio proposto.

3. L'Organismo di regolazione di cui al comma 1, entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, stabilisce se un servizio ferroviario rispetta le condizioni ed i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e, se del caso, dispone le eventuali limitazioni al servizio, in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta:

- a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) del gestore dell'infrastruttura;
- c) della o delle regioni titolari del contratto di servizio pubblico;
- d) della impresa ferroviaria che fornisce il servizio pubblico.

4. L'Organismo di regolazione motiva la sua decisione e ne informa tutte le parti interessate, precisando il termine entro il quale le medesime possono richiedere il riesame della decisione e le relative condizioni cui questo è assoggettato.

Art. 60.

### **Identico all'articolo 60 approvato dal Senato**

*(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)*

1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«I-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario, qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003»;

2) al comma 2, lettera *a*), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi già forniti dalle stesse»;

3) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*g-bis*) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui all'articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonché del recupero di produttività e della qualità del servizio reso»;

*b*) all'articolo 19, comma 3, lettera *d*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *g-bis*)».

#### Art. 61.

#### **Identico all'articolo 61 approvato dal Senato**

*(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle società che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatrici di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

#### Art. 62.

#### **Identico all'articolo 62 approvato dal Senato**

*(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188)*

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 3, comma 1, lettera *r*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;

*b)* all'articolo 6, comma 2, la lettera *a)* è abrogata e alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente ai servizi a committenza pubblica»;

*c)* all'articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica altresì la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;

*d)* all'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalità previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equità, allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonché di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacità»;

*e)* all'articolo 17:

1) al comma 3, primo periodo, le parole: «di circolazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti»;

2) al comma 10, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono soppresse;

3) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«II-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera *e)* del comma 5, il relativo prezzo di fornitura è determinato secondo i seguenti principi:

*a)* applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale;

*b)* computo dei consumi medi per tipologia di treno;

*c)* calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;

*d)* applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie»;

*f)* all'articolo 20:

1) al comma 2, le lettere *g)*, *h)* e *i)* sono abrogate;

2) al comma 5, dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) servizi di manovra;

c-ter) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;

c-quater) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura»;

3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue società controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie»;

4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione di servizi connessi con attività ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato»;

g) all'articolo 23:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle tracce orarie richieste» sono inserite le seguenti: «e degli eventuali servizi connessi»;

2) al comma 5, al terzo periodo, le parole: «, e comunque non superiore a dieci anni,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un periodo superiore ai dieci anni è possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali»;

3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «sotto forma di tracce orarie» sono inserite le seguenti: «e dei servizi connessi»;

h) all'articolo 24, comma 1, le parole: «sotto forma di tracce orarie» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c)»;

i) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del certificato di sicurezza».



Art. 63.

**Identico all'articolo 63 approvato dal Senato**

*(Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti, anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime regioni e province autonome. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e province autonome, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse già destinate a tale titolo al pagamento dei corrispettivi in favore di Trenitalia Spa derivanti dal contratto di servizio in essere con lo Stato, sulla base di un piano di riparto predisposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni e le province autonome interessate.

Art. 64.

**Identico all'articolo 64 approvato dal Senato**

*(Disposizioni in materia di farmaci)*

1. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica, fino al 31 dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) definisce le modalità tecniche applicative della disposizione di cui al primo periodo.

ALLEGATO 1  
*(articolo 12, comma 2)*

ENTI OPERANTI NEL SETTORE  
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

ICE (Istituto nazionale per il commercio estero)

SIMEST Spa (Società italiana per le imprese all'estero)

INFORMEST

FINEST Spa

Camere di commercio italiane all'estero

ALLEGATO 2  
(articolo 57, comma 2)

	2009	2010	2011
Ministero dell'economia e delle finanze	357.000	343.000	313.000
Ministero degli affari esteri	128.000	0	0
Ministero dell'interno	0	171.000	261.000
Ministero della difesa	715.000	686.000	626.000
TOTALE . . .	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1195-B. Articolo 29	231	229	000	144	085	115	APPR.
002	Nom.	DDL n. 1195-B. ODG G30.100, Bubbico e altri	242	241	003	095	143	121	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1195-B. ODG G30.101, Tomaselli e altri	240	239	003	094	142	120	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1195-B. ODG G36.100, FIRRARELLO	241	240	004	095	141	121	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1195-B. Articolo 42	248	247	003	145	099	124	APPR.
006	Nom.	DDL n. 1195-B. votazione finale	157	156	001	154	001	079	APPR.

- Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0236 del 09/07/2009 8.51.25 Pagina 1

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
ADAMO MARILENA	C	F		F	C	
ADERENTI IRENE	F	C	C	C	F	F
ADRAGNA BENEDETTO		F	F	F	C	
AGOSTINI MAURO						
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	F	C	C	A	F	F
ALLEGGRINI LAURA	F	C	C	C	F	F
AMATI SILVANA	C	F	F	F	C	
AMATO PAOLO	F	C	C	C	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	C	C	C	F	F
ANDREOTTI GIULIO						
ANDRIA ALFONSO	C	F	F	F	C	
ANTEZZA MARIA	C	F	F	F	C	
ARMATO TERESA						
ASCIUTTI FRANCO	F	C	C	C	F	F
ASTORE GIUSEPPE	C	F	F		C	
AUGELLO ANDREA		C	C	C	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	F	C	C	C	F	F
BAIO EMANUELA	C					
BALBONI ALBERTO	F	C	C	C	F	F
BALDASSARRI MARIO	F	C	C	C	F	F
BALDINI MASSIMO	F	C	C	C	F	F
BARBOLINI GIULIANO	C	F	F	F	C	
BARELLI PAOLO	F	C		C		F
BASSOLI FIORENZA						
BASTICO MARIANGELA		F	F	F	C	
BATTAGLIA ANTONIO	F	C	C	C	F	F
BELISARIO FELICE	C	F	F	F	C	
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F	C	C	C	F	F
BERSELLI FILIPPO	F	C	C	C	F	F
BERTUZZI MARIA TERESA	C	F	F	F	C	
BETTAMIO GIAMPAOLO	M	M	M	M	M	M
BEVILACQUA FRANCESCO	F	C	C	C	C	F
BIANCHI DORINA	C	F	F	F	C	
BIANCO ENZO						
BIANCONI LAURA	F	C	C	C	F	F
BIONDELLI FRANCA	C	F	F	F	C	
BLAZINA TAMARA	C	F	F	F	C	
BODEGA LORENZO	F	C	C	C	F	F
BOLDI ROSSANA	F	C	C	C	F	F
BONDI SANDRO	M	M	M	M	F	F
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	C	C	C	F	F
BONINO EMMA						
BORNACIN GIORGIO	F	C	C	C	F	F
BOSCETTO GABRIELE	F	C	C	C	F	F

Seduta N. 0236 del 09/07/2009 8.51.25 Pagina 2

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
BOSONE DANIELE						
BRICOLO FEDERICO	F	C	C	C	F	F
BRUNO FRANCO						
BUBBICO FILIPPO	C	F	F	F	C	
BUGNANO PATRIZIA	C	F	F	F	C	
BUTTI ALESSIO	F	C	C	C	F	F
CABRAS ANTONELLO	C	F	F	F	C	
CAFORIO GIUSEPPE	C	F	F	F	C	
CAGNIN LUCIANO	M	M	M	M	M	M
CALABRO' RAFFAELE	F	C	C	C	F	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	F	C	C	C	F	F
CALIGIURI BATTISTA	F	C	C	C	F	F
CAMBER GIULIO	F	C	C	C	F	F
CANTONI GIANPIERO CARLO	F	C	C	C	F	F
CARLINO GIULIANA	C	F	F	F	C	
CARLONI ANNA MARIA	C	F	F	F	C	
CAROFILIO GIOVANNI	C	F	F	F	C	
CARRARA VALERIO	F	C	C	C	F	F
CARUSO ANTONINO	F	C	C	C	F	F
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	F	C	C	C	F	F
CASSON FELICE	C	F	F	F	C	
CASTELLI ROBERTO	F	C	C	C	F	F
CASTRO MAURIZIO	F	C	C	C	F	F
CECCANTI STEFANO	C	F	F	F	C	
CENTARO ROBERTO	F	C	C	C	F	F
CERUTI MAURO						
CHIAROMONTE FRANCA						
CHITI VANNINO	P	P	P	P	P	
CHIURAZZI CARLO	C	F	F	F	C	
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	F	C	C	C	F	F
CICOLANI ANGELO MARIA	F	C				F
CINTOLA SALVATORE						
COLLI OMBRETTA	F	C	C	C	F	F
COLLINO GIOVANNI	F	C	C	C	F	F
COLOMBO EMILIO						
COMINCIOLI ROMANO	F	C	C	C	F	F
COMPAGNA LUIGI	F	C	C	C	F	F
CONTI RICCARDO	F	C	C	C	F	F
CONTINI BARBARA	F	C	C	C	F	F
CORONELLA GENNARO	F	C	C	C	F	F
COSENTINO LIONELLO	C	F	F	F	C	

Seduta N. 0236 del 09/07/2009 8.51.25 Pagina 3

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
COSSIGA FRANCESCO						
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	C	C	C	F	F
CRISAFULLI VLADIMIRO						
CUFFARO SALVATORE						
CURSI CESARE	F	C	C	C	F	F
CUTRUFO MAURO						F
D'ALI' ANTONIO	F	C	C	F	F	F
D'ALIA GIANPIERO						
D'AMBROSIO GERARDO						
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	C	C	C	F	F
DAVICO MICHELINO	F	C	C	C	F	F
DE ANGELIS CANDIDO	F	C	C	C	F	F
DE CASTRO PAOLO	M	M	M	M	M	M
DE ECCHER CRISTANO	F	C	C	C	F	F
DE FEO DIANA		C	C	C	F	F
DE GREGORIO SERGIO	M	M	C	C	F	F
DE LILLO STEFANO	F	C	C	C	F	F
DE LUCA VINCENZO						
DE SENA LUIGI	C	F	F	F	C	
DE TONI GIANPIERO	C	F	F	F	C	
DEL VECCHIO MAURO	C	F	F	F	C	
DELLA MONICA SILVIA		F	F	F	C	
DELLA SETA ROBERTO	C	F	F	F	C	
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	F	C	C	C	F	F
DI GIACOMO ULISSE	F	C	C	C	F	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	C	F	F	F	C	
DI GIROLAMO LEOPOLDO						
DI GIROLAMO NICOLA	M	M	M	M	M	M
DI NARDO ANIELLO				F	C	
DI STEFANO FABRIZIO	F	C	C	C	F	F
DIGILIO EGIDIO	F	C	C	C	F	F
DINI LAMBERTO	F	C	C	C	F	F
DIVINA SERGIO	F	C	C	C	F	F
DONAGGIO CECILIA		F	F	F	C	
D'UBALDO LUCIO						
ESPOSITO GIUSEPPE	F	C	C	C	F	F
FASANO VINCENZO	F	C	C	C	F	F
FAZZONE CLAUDIO	F	C	C	C	F	F
FERRARA MARIO	F	C	C	C	F	F
FILIPPI ALBERTO	F	C	C	C	F	F
FILIPPI MARCO	C	F	F	F	C	
FINOCCHIARO ANNA		F	F	F	C	
FIORONI ANNA RITA	C	F	F	F	C	

Seduta N. 0236 del 09/07/2009 8.51.25 Pagina 4

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
FIRRARELLO GIUSEPPE						F
FISTAROL MAURIZIO	C	F	F	F	C	
FLERES SALVO	M	M	M	M	M	M
FLUTTERO ANDREA					F	F
FOLLINI MARCO	C	F	F	F	C	
FONTANA CINZIA MARIA	C	F	F	F	C	
FOSSON ANTONIO	F	A	A	A	A	
FRANCO PAOLO	F	C	C	C	F	F
FRANCO VITTORIA	C	F	F	F	C	
GALIO TO VINCENZO	F					F
GALLO COSIMO	F	C	C	C	F	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	F	C	C		F	F
GALPERTI GUIDO	C	F	F	F	C	
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	F	C	C	C	F	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	C	F	F	F	C	
GARAVAGLIA MASSIMO	F	C	C	C	F	F
GARRAFFA COSTANTINO						
GASBARRI MARIO						C
GASPARRI MAURIZIO	F	C	C	C	F	F
GENTILE ANTONIO	F	C	C	C	F	
GERMONTANI MARIA IDA	F	C	C	C	F	F
GHEDINI RITA		F	F	F	C	
GHIGO ENZO GIORGIO	F	C	C	C	F	F
GIAI MIRELLA						
GIAMBRONE FABIO						
GIARETTA PAOLO	C					
GIORDANO BASILIO	F	C	C	C	F	F
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	F
GIULIANO PASQUALE	F	C	C	C	F	F
GRAMAZIO DOMENICO	F	C	C	C	F	F
GRANAIO LA MANUELA		F	F	F	C	
GRILLO LUIGI	F	C	C	C	F	F
GUSTAVINO CLAUDIO	C	F	F	F	C	
ICHINO PIETRO	C					
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	C	F	F	F	C	
IZZO COSIMO	F	C	C	C	F	
LANNUTTI ELIO	C	F	F	F	C	
LATORRE NICOLA						
LATRONICO COSIMO	F	C	C	C	F	F
LAURO RAFFAELE	F	C	C	C	F	F
LEDDI MARIA	C	F	F	F	C	
LEGNINI GIOVANNI	C	F	F	F	C	
LEONI GIUSEPPE	F	C	C	C	F	F
LEVI MONTALCINI RITA						

Seduta N. 0236 del 09/07/2009 8.51.25 Pagina 5

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto (V)=Votante  
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
LI GOTTI LUIGI	C	F	F	F	C	
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	F	C	C	C	F	F
LIVI BACCI MASSIMO	C	F	F	F	C	
LONGO PIERO	F	C	C	C	F	F
LUMIA GIUSEPPE	C	F	F	F	C	
LUSI LUIGI	C	F	F	F	C	
MAGISTRELLI MARINA						
MALAN LUCIO	F	C	C	C	F	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	F	C	C	C	F	F
MARCENARO PIETRO	C	F	F	F	C	
MARCUCCI ANDREA	C	F	F	F	C	
MARINARO FRANCESCA MARIA	C	F	F	F	C	
MARINI FRANCO						
MARINO IGNAZIO ROBERTO	M	M	M	M	M	M
MARINO MAURO MARIA	C	F	F	F	C	
MARITATI ALBERTO						
MASCITELLI ALFONSO	C	F	F	F	C	
MASSIDA PIERGIORGIO	F	C	C	C	F	F
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	F	C	C	C	F	F
MAZZARACCHIO SALVATORE	F	C	C	C	F	F
MAZZATORTA SANDRO	F	C	C	C	F	F
MAZZUCONI DANIELA	C	F	F	F	C	
MENARDI GIUSEPPE	F	C	C	C	F	F
MERCATALI VIDMER	C	F	F	F	C	
MESSINA ALFREDO	F	C	C	C	F	F
MICHELONI CLAUDIO	C	F	F	F	C	
MILANA RICCARDO						
MOLINARI CLAUDIO	C	F	F	F	C	
MONGIELLO COLOMBA	C	F	F	F	C	
MONTANI ENRICO	F	C	C	C	F	F
MONTI CESARINO	F	C	C	C	F	F
MORANDO ENRICO						
MORRA CARMELO	F	C	C	C	F	F
MORRI FABRIZIO		F	F	F	C	
MUGNAI FRANCO	F	C	C	C	F	F
MURA ROBERTO	F	C	C	C	F	F
MUSI ADRIANO						
MUSSO ENRICO	F	C	C	C	F	F
NANIA DOMENICO						F
NEGRÌ MAGDA	C	F	F	F	C	
NEROZZI PAOLO	C	F	F	F	C	



Seduta N. 0236 del 09/07/2009 8.51.25 Pagina 6

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
NESPOLI VINCENZO						F
NESSA PASQUALE	F	C	C	C	F	F
OLIVA VINCENZO	F	C	C	C	F	F
ORSI FRANCO	F	C	C	C	F	F
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	C	F	F
PALMIZIO ELIO MASSIMO	F	C	C	C	F	F
PAPANIA ANTONINO						
PARAVIA ANTONIO	F	C	C	C	F	F
PARDI FRANCESCO						
PASSONI ACHILLE		F	F	F	C	
PASTORE ANDREA	F	C	C	C	F	F
PEDICA STEFANO	C	F	F	F	C	
PEGORER CARLO	C	F	F	F	C	
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO		F	F	F	C	
PERTOLDI FLAVIO	C	F	F	F	C	
PETERLINI OSKAR	C	F	F	F	C	
PICCIONI LORENZO	F	C	C	C	F	F
PICCONE FILIPPO						F
PICHETTO FRATIN GILBERTO	F	C	C	C	F	F
PIGNEDOLI LEANA	C	F	F	F	C	
PININFARINA SERGIO						
PINOTTI ROBERTA	C	F	F	F	C	
PINZGER MANFRED	F	A	A	A	A	
PISANU BEPPE	F	C	C	C	F	F
PISCITELLI SALVATORE	F	C	C	C	F	F
PISTORIO GIOVANNI						F
PITTONI MARIO	F	C	C	C	F	F
POLI BORTONE ADRIANA						C
PONTONE FRANCESCO	F	C	C	C	F	F
PORETTI DONATELLA				F	C	
POSSA GUIDO	F	C	C	C	F	F
PROCACCI GIOVANNI	C	F	F	F	C	
QUAGLIARIELLO GAETANO	F	C	C	C	F	F
RAMPONI LUIGI	F	C	C	C	F	F
RANDAZZO NINO						
RANUCCI RAFFAELE	C	F	F	F	C	
RIZZI FABIO						
RIZZOTTI MARIA	F	C	C	C	F	F
ROILO GIORGIO	C	F	F	F	C	
ROSSI NICOLA	C	F	F	F	C	
ROSSI PAOLO	C	F	F	F	C	
RUSCONI ANTONIO	C	F	F		C	
RUSSO GIACINTO	C	F	F	F	C	

Seduta N. 0236 del 09/07/2009 8.51.25 Pagina 7

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto (V)=Votante  
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
RUTELLI FRANCESCO		F	F	F	C	
SACCOMANNO MICHELE	F	C	C	C	F	F
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	F
SAIA MAURIZIO	F	C	C	C	F	F
SALTAMARTINI FILIPPO	F	C	C	C	F	F
SANCIU FEDELE	F	C	C	C	F	F
SANGALLI GIAN CARLO	C	F	F	F	C	
SANNA FRANCESCO	C	F	F	F	C	
SANTINI GIACOMO	F	C	C	C	F	F
SARO GIUSEPPE	F	C	C	C	F	F
SARRO CARLO	F	C	C	C	F	F
SBARBATI LUCIANA						
SCALFARO OSCAR LUIGI						
SCANU GIAN PIERO	C	F	F	F	C	
SCARABOSIO ALDO	F	C	C	C	F	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	C	C	C	F	F
SCHIFANI RENATO						P
SCIASCIA SALVATORE		C	C	C	F	F
SERAFINI ANNA MARIA		F	F	F	C	
SERAFINI GIANCARLO	F	C	C	C	F	F
SERRA ACHILLE	C	F	F	F	C	
SIBILIA COSIMO	F	C	C	C	F	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	C	F	F	F	C	
SOLIANI ALBERTINA	C	F	F	F	C	
SPADONI URBANI ADA	F	C	C	C	F	F
SPEZIALI VINCENZO	F	C	C	C	F	F
STANCANELLI RAFFAELE	F	C	C	C	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	F	C	C	C	F	F
STRADIOTTO MARCO	C	F	F	F	C	
TANCREDI PAOLO	F	C	C	C	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	A	A	A	A	A
TOFANI ORESTE	F	C	C	C	F	F
TOMASELLI SALVATORE	C	F	F	F	C	
TOMASSINI ANTONIO	F	C	C	C	F	F
TONINI GIORGIO	C	F	F	F	C	
TORRI GIOVANNI	F	C	C	C	F	F
TOTARO ACHILLE	F	C	C	C	F	F
TREU TIZIANO						
VACCARI GIANVITTORE	F	C	C	C	F	F
VALDITARA GIUSEPPE	F	C	C	C	F	F
VALENTINO GIUSEPPE						
VALLARDI GIANPAOLO	F	C	C	C	F	F
VALLI ARMANDO	F	C	C	C	F	F
VERONESI UMBERTO						

Seduta N. 0236 del 09/07/2009 8.51.25 Pagina 8

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto (V)=Votante  
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
VETRELLA SERGIO	F	C	C	C	F	F
VICARI SIMONA	F	C	C	C	F	F
VICECONTE GUIDO	F	C	C	C	F	F
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M	F
VILLARI RICCARDO		F	F	F	C	
VIMERCATI LUIGI	C	F	F	F	C	
VITA VINCENZO MARIA	C	F	F	F	C	
VITALI WALTER	C	F	F		C	
VIZZINI CARLO	M	M	M	M	M	M
ZANDA LUIGI	C	F	F	F	C	
ZANETTA VALTER	F	C	C	C	F	F
ZANOLETTI TOMASO	F	C	C	C	F	F
ZAVOLI SERGIO						

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Bettamio, Cagnin, Caliendo, Caselli, Castelli, Ciampi, Davico, De Castro, De Gregorio, Dell'Utri, Nicola Paolo Di Girolamo, Fleres, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Pera, Viespoli e Vizzini.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Marino Ignazio, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatrice Spadoni Urbani Ada

Norme in materia di riconoscimento e sviluppo degli ecomusei (1665) (presentato in data 09/7/2009).

### **Disegni di legge, ritiro**

Il senatore Elio Lannutti ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Lannutti. – «Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali» (950).

### **Governo, trasmissione di atti per il parere**

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 2 luglio 2009, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 – lo schema di riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (105).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 29 luglio 2009.

### **Mozioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Camber ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00151 dei senatori Gasparri ed altri.

### Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Totaro e Gamba hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01742 dei senatori Gramazio ed altri.

---

---

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 all'8 luglio 2009)

### SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 46

ASTORE: sul regime degli aiuti finanziari alle organizzazioni di produttori agricoli, con particolare riferimento al Molise (4-01411) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

BALBONI: sulla riserva naturale Bosco della Mesola (4-01294) (risp. MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*)

BEVILACQUA: sulla riduzione del numero di fermate a Vibo Valentia nella tratta ferroviaria fra Roma e Reggio Calabria (4-01057) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

sul potenziamento del sistema ferroviario in Calabria (Vibo Valentia) (4-01295) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

BLAZINA ed altri: su misure a sostegno delle minoranze linguistiche storiche (4-01398) (risp. FITTO, *ministro per i rapporti con le Regioni*)

CASSON: su un procedimento della Corte dei conti riguardante il Mose (4-01145) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

FAZZONE: sulla coltivazione di piante da kiwi nel Lazio (4-01445) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

GRAMAZIO: sulla denuncia di violazioni di norme nella copertura assicurativa dei rischi zootecnici (4-01367) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

LANNUTTI, MASCITELLI: sull'emergenza socio-economico-ambientale nell'area del bacino del fiume Pescara (4-01046) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

MARINARO: su un presunto conflitto di interessi del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali (4-00244) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

MONTANI: sulla presenza dei cinghiali all'interno del parco nazionale di Valgrande e nel centro abitato di Cicogna (VB) (4-01463) (risp. MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*)

PARDI ed altri: sulla gestione dei rifiuti in Campania (4-00598) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

PERDUCA, PORETTI: sull'uso della lingua italiana da parte di una compagnia aerea sulla tratta Milano-Bruxelles (4-01210) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

PETERLINI: su un progetto per la costruzione di un parco naturalistico da realizzarsi in località Stardiana nel comune di Ravenna (4-01165) (risp. MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*)

PIGNEDOLI ed altri: sulla posizione del Governo in merito alle principali questioni relative alla politica agricola europea (4-01489) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

POLI BORTONE: sulla confisca di terreni a cittadini italiani in Venezuela (4-01510) (risp. SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

PORETTI, PERDUCA: sull'attività della commissione paritetica che monitora la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef alla chiesa cattolica (4-01478) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

### Interrogazioni

DI NARDO. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

con decreto ministeriale 22 ottobre 2007, il Ministro per le politiche agricole *pro tempore*, onorevole Paolo De Castro, ha provveduto a dettare disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione, in linea con quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1782 del 2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

il citato decreto ministeriale, adottato a seguito della riforma delle Organizzazioni comuni dei mercati agricoli (OCM) del giugno 2007 con il consenso di larghissima parte della filiera, prevedeva una fase transitoria con il disaccoppiamento parziale (50 per cento) per un periodo di tre anni, a decorrere dal 2008. In particolare, l'articolo 1 del decreto ministeriale prevedeva una fase transitoria, per la produzione degli anni 2008, 2009, 2010, durante la quale viene corrisposto un aiuto per ettaro ai produttori di pomodoro consegnato per la trasformazione, ai sensi dell'art. 68-ter del Regolamento (CE) n. 1782 del 2003. In applicazione delle disposizioni dell'art. 68-ter, paragrafo 1, del citato Regolamento è trattenuto fino al 31 dicembre 2010 un importo di 91,98 milioni di euro, pari al 50 per cento della componente del massimale nazionale di cui all'art. 41 del medesimo Regolamento, corrispondente al pomodoro consegnato per la trasformazione ai sensi del Regolamento (CE)

n. 2201 del 1996. L'importo di cui sopra è riservato all'aiuto previsto per i produttori di pomodori consegnati per la trasformazione, in base alle condizioni previste nel capitolo 10-*octies* del titolo IV del Regolamento (CE) n. 1782 del 2003;

la scelta compiuta dal legislatore del 2007 rappresentava, a giudizio dell'interrogante, un punto di arrivo e di equilibrio molto importante che teneva conto sia delle dinamiche interne della filiera, sia delle dinamiche del mercato nazionale e internazionale, sia delle scelte dei principali *competitor* comunitari. Non a caso, su quest'ultimo aspetto, la Spagna, principale concorrente dell'Italia nell'Unione europea, applicò le stesse percentuali di disaccoppiamento e un'identica durata del periodo transitorio, mentre il Portogallo optò per una durata superiore (quattro anni) e per la medesima percentuale di disaccoppiamento;

nell'ambito del settore del pomodoro da industria, l'Italia è *leader* assoluto per i prodotti di qualità e di maggiore valore aggiunto rimanendo all'avanguardia nell'innovazione di prodotto e di *packaging*: le industrie italiane di trasformazione del pomodoro, che sono poco meno di 200 con oltre 15.000 addetti e sono distribuite in due principali distretti (il distretto centro-nord localizzato tra Emilia e Lombardia e il distretto del sud localizzato principalmente in Campania) trasformano circa l'80 per cento del pomodoro prodotto in Italia (circa 5 milioni di tonnellate nella campagna 2008) ed esportano le eccellenze del «made in Italy» (pelati, passata, polpa, sughi, concentrati) per oltre 750 milioni di euro nei Paesi dell'Unione europea;

i principali concorrenti europei sono Spagna e Portogallo, con un livello di trasformazione in crescita (nel 2008 la Spagna ha trasformato 1,73 milioni di tonnellate di pomodoro e il Portogallo 1 milione di tonnellate contro i 4,9 milioni di tonnellate dell'Italia) e con forte volontà di incrementare le quote di mercato a scapito dell'Italia grazie ad una base agricola solida e competitiva e ad un'agroindustria in forte espansione;

a giudizio dell'interrogante è indispensabile che qualsiasi decisione che il Governo intenda assumere oggi riguardo alla durata e alle percentuali di disaccoppiamento sia assunta con il coinvolgimento delle associazioni di categoria interessate, ivi comprese le associazioni sindacali, tenendo altresì conto delle stesse dinamiche assunte al riguardo a livello comunitario, affinché, qualsiasi decisione adottata non finisca per alterare, a svantaggio dell'Italia, il sistema della concorrenza all'interno dell'Unione europea;

considerato inoltre che:

risulta all'interrogante che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, onorevole Zaia, come dallo stesso più volte dichiarato, avrebbe intenzione di adottare un decreto entro il 1° agosto 2009, per abbreviare di un anno il periodo transitorio di accoppiamento parziale degli aiuti comunitari al pomodoro da industria;

l'intenzione del Ministro di anticipare al 2010 il disaccoppiamento totale degli aiuti agricoli applicati al settore del pomodoro da industria starebbe per essere adottata a prescindere dall'esito negativo (con parere con-

trario motivato di diverse regioni interessate dal provvedimento) avuto in Conferenza Stato-regioni sulla bozza di decreto, e dopo che la verifica fatta con i nostri principali concorrenti europei ha avuto altrettanto e scontato esito negativo ed infine, senza conoscere il parere dei rappresentanti del settore industriale interessato ed i rappresentanti dei lavoratori coinvolti;

non risulterebbe all'interrogante, infatti, che altri Paesi comunitari, in primo luogo la Spagna, abbiano intenzione di modificare la scelta compiuta nel 2007, per cui un anticipo attuato solamente dall'Italia ci metterebbe in una situazione di gravissimo svantaggio competitivo sui mercati internazionali, anche perché l'ipotesi di un disaccoppiamento anticipato rischierebbe, ad opinione dell'interrogante, di tradursi in un ulteriore incremento del prezzo delle materie prime che inevitabilmente si andrebbe a scaricare sui costi di produzione;

il costo delle materie prime incide per quasi il 50 per cento sulla struttura dei costi industriali, qualsiasi riforma delle Organizzazioni comuni dei mercati agricoli, non portata avanti congiuntamente a Spagna e Portogallo, rischierebbe di rendere i nostri costi non più competitivi nello scenario europeo, mettendo a rischio le esportazioni e le imprese italiane, oltre che a diventare causa di incremento dei prezzi per i consumatori;

a quanto risulta all'interrogante è bastato che la notizia dell'intenzione del Ministro Zaia venisse diffusa dalla stampa settoriale internazionale per creare gravi turbative di mercato, provocando forti tensioni negative sui prezzi di vendita dei prodotti ortofrutticoli e, segnatamente, dei pomodori da industria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda rinunciare all'adozione del citato decreto volto ad anticipare di un anno, per il pomodoro da industria, la conclusione del sistema transitorio di cui all'articolo 68-ter del Regolamento (CE) n. 1782 del 2003, in vista delle gravi conseguenze che tale provvedimento determinerebbe nei confronti dell'intera filiera nazionale;

se non intenda convocare urgentemente un tavolo con le principali organizzazioni di produttori di pomodori, con le principali associazioni industriali italiane operanti nell'ambito delle conserve alimentari vegetali, nonché con le principali associazioni sindacali di lavoratori del settore ortofrutticolo, prima di assumere qualsiasi scelta che possa determinare ripercussioni dirette sull'intero comparto industriale interessato, sui lavoratori dell'indotto, nonché sui consumatori;

quali urgenti iniziative il Ministro intenda promuovere, a livello comunitario, per conoscere gli orientamenti dei principali *competitor* europei, in merito ai regimi di sostegno diretto alla politica agricola comune con particolare riferimento alle azioni di sostegno in favore degli agricoltori del comparto del pomodoro.

(3-00854)



*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

COSTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la detassazione dal reddito d'impresa del 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature prevista dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2009 esclude dall'applicazione della misura dell'incentivo la gran parte delle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale, nonostante il chiaro intendimento del legislatore di comprendere tra i destinatari dell'agevolazione anche le imprese agricole, stante l'inclusione tra i beni che danno diritto allo «sconto» delle macchine per l'agricoltura e la selvicoltura, richiamate al numero 28.3 dall'apposita tabella Ateco presa a base per l'applicazione della nuova misura;

peraltro tale esclusione penalizza fortemente l'intera filiera, e, a quanto risulta all'interrogante, in particolare i produttori di macchine agricole da sempre alle prese con le difficoltà del settore agricolo, ora ulteriormente colpite dalla crisi che sta interessando l'intera economia nazionale ed internazionale;

ad avviso dell'interrogante, per ovviare a tale discriminazione appare opportuno intervenire in modifica dell'attuale dettato normativo che, tenuto conto del particolare regime catastale di determinazione del reddito delle imprese agricole, dovrebbe consentire comunque di accedere all'incentivo fiscale;

ciò potrebbe avvenire mediante la concessione di un specifico credito d'imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, pari al beneficio fiscale comunque conseguito dalle imprese degli altri settori economici;

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza promuovendo l'estensione della la detassazione dal reddito d'impresa del 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature prevista dall'art. 5, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2009 anche alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale.

(4-01743)

DI GIROLAMO Nicola. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

i Comitati degli italiani all'estero (COM.IT.ES), istituiti con legge n. 205 del 1985, sono organismi rappresentativi della collettività italiana, eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare, le cui funzioni sono definite dall'art. 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286;

i COM.IT.ES godono di finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;

a quanto risulta all'interrogante in data 8 luglio 2009 è stato trasmesso a molti destinatari il seguente messaggio inviato dall'indirizzo di posta elettronica del COM.IT.ES di Madrid: «Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la newsletter del COM.IT.ES di Madrid. Gentile amic. In vista del prossimo congresso del PD di ottobre stiamo censendo i simpatizzanti del PD residenti in Spagna che volessero partecipare alla vita del partito e alla elezione dei delegati dalla Spagna. Se vuoi aderire al partito come simpatizzante ed essere iscritto nelle liste dello stesso, ti preghiamo di inviarci i seguenti dati entro e non oltre il giorno 14 luglio, ultima data che prevede lo statuto della circoscrizione estero, per poter essere considerata valida, all'indirizzo: infopartitodemocratico.es (...) Il Circolo più attivo è quello di MADRID, e stiamo cercando di far attivare le attività dei circoli di BARCELONA e ANDALUSIA. I simpatizzanti del PD residenti in altre zone potranno creare dei circoli locali sempre che raggiungano il numero di 7 iscritti, in caso non ci fossero tali numeri verranno provvisoriamente iscritti al circolo di Madrid.

Ripeto la data limite di adesione per poter partecipare alla elezione del nuovo segretario è il prossimo 14 luglio 2009.

Fate circolare questo messaggio reinviandolo, al più presto, agli amici e compagni che conoscete per permettergli di iscriversi e di partecipare.

Saluti cordiali

Pietro MARIANI  
Coordinatore Nazionale  
PD SPAGNA (...)

il suddetto messaggio ha nell'intestazione il logo del COM.IT.ES di Madrid,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per sanzionare il COM.IT.ES di Madrid per avere operato, a giudizio dell'interrogante, come una sezione di un partito politico.  
(4-01744)

BALDINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il giorno 29 giugno 2009, nella stazione ferroviaria di Viareggio (Lucca), si è verificato il deragliamento di un treno con il quale venivano trasportate alcune cisterne piene di gas liquido altamente infiammabile;

a seguito del sinistro, una delle cisterne ha subito uno squarcio dal quale è fuoriuscito il gas, che, incendiatosi, ha provocato un altissimo numero di morti, di feriti e la distruzione di numerose abitazioni poste nelle vicinanze della stazione ferroviaria;

la città di Viareggio ha voluto manifestare il suo profondo dolore e la sua grande solidarietà con una commossa e generale partecipazione ai solenni funerali che si sono svolti nello stadio della città di Viareggio, alla presenza del Capo dello Stato, dei Presidenti del Senato e della Camera, nonché di esponenti del Governo e del Parlamento;

in tale occasione il Presidente della Repubblica ha dichiarato che «si deve fare chiarezza» su tutta la tragica vicenda;

a giudizio dell'interrogante, i morti, i superstiti, i familiari delle vittime, la città di Viareggio esigono che le autorità competenti (l'autorità giudiziaria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato) vadano rapidamente ad accertare le cause ed anche le responsabilità, perché queste non possono essere assolutamente escluse, vista la grandissima pericolosità del materiale trasportato e la mancanza di misure idonee ad evitare le conseguenze drammatiche del deragliamento;

questa grande tragedia ripropone purtroppo il tema della sicurezza dei cittadini soprattutto quando si è in presenza del trasporto di materiali altamente pericolosi;

a giudizio dell'interrogante, quando si trasportano prodotti pericolosi per la vita delle persone si deve, in via generale, prevedere la possibilità che un qualunque mezzo di trasporto possa essere coinvolto in un sinistro, e, conseguentemente, si devono adottare, in via preliminare, tutte quelle misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini;

quando si trasporta un'opera d'arte vengono prese misure eccezionali di prevenzione, di sicurezza e di controllo, che, a quanto risulta all'interrogante, purtroppo non vengono adottate quando si tratta del trasporto di vere e proprie bombe, pronte ad esplodere ed a provocare gravissime tragedie;

ad opinione dell'interrogante tutto ciò può portare a ritenere il valore di una vita umana inferiore al valore di un'opera d'arte;

le Ferrovie dello Stato, a giudizio dell'interrogante, non possono assolutamente lavarsene le mani, arrivando ad affermare, a quanto risulta all'interrogante, di non aver neppure informato le compagnie di assicurazione, omettendo, a quanto risulta all'interrogante, in tal modo, di fornire ai familiari delle vittime della tragedia, ai feriti ed alla città di Viareggio riferimenti certi per un rapido risarcimento dei gravissimi danni morali e materiali subiti, costringendoli quindi ad una incerta quanto estremamente difficoltosa ricerca dei responsabili;

vi è l'urgenza e la necessità di seguire gli sviluppi della vicenda giudiziaria attraverso un'immediata e forte partecipazione sia dello Stato che del Comune di Viareggio, con la costituzione di parte civile da parte di entrambi,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state fino ad oggi adottate per individuare cause e responsabilità e se vi sia la volontà di costituirsi parte civile nel procedimento penale in corso;

quali iniziative si intendano adottare per una rapida azione volta all'immediato risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti dai familiari delle vittime, dai superstiti e dalla città di Viareggio.

(4-01745)

VICECONTE, MAZZARACCHIO, NESSA. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

il decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni fissa i requisiti per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere;

la norma prevede, come requisiti di base, il possesso della laurea e un'esperienza di almeno cinque anni di direzione di unità complessa dirigenziale nel decennio, oltre che lo svolgimento obbligatorio di un corso di formazione specifico;

il comma 9 dell'art. 3 del suddetto decreto legislativo vieta di nominare direttore generale coloro che siano stati candidati alle elezioni regionali o politiche, per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi;

nel gennaio 2008 la Giunta regionale calabrese ha nominato direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza il dottor Franco Petramala;

a quanto risulta agli interroganti il dottor Franco Petramala, nel periodo gennaio 1998 – gennaio 2008, non ha esibito i cinque anni minimi di direzione complessa necessari per il requisito richiesto espressamente dalla norma per la carica che il predetto attualmente ricopre nella città di Cosenza;

da quanto si apprende, sembrerebbe all'interrogante che il dottor Petramala non abbia neanche svolto il corso di formazione necessario alla carica di direttore generale ed espressamente richiesto dalla norma succitata;

il dottor Petramala è stato candidato alle elezioni regionali del 2005 in una lista di supporto all'attuale presidente della Regione Calabria;

la commissione Serra-Riccio, nominata dal precedente Governo Prodi aveva accertato l'insussistenza dei requisiti minimi di legge inerenti alla posizione del dottor Petramala,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, in virtù dei principi di trasparenza e di gestione della cosa pubblica, di attivarsi immediatamente affinché siano verificati i titoli posseduti dal dottor Franco Petramala al momento della nomina a direttore generale dell'Asp di Cosenza;

se ritengano di acquisire, dalla Prefettura di Cosenza, le liste dei candidati al consiglio regionale nella circoscrizione provinciale di Cosenza del 2005, nonché di adottare le opportune iniziative affinché si proceda, qualora quanto esposto in premessa risultasse veritiero, alla immediata rimozione dall'incarico per violazione palese della legge ordinaria.

(4-01746)

SARRO, SARO, DE FEO, ESPOSITO, SCIASCIA, PISCITELLI, BOSCHETTO, COMPAGNA, FASANO, VETRELLA, COSTA, MUGNAI, LONGO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il quotidiano «Corriere del Mezzogiorno» nell'edizione campana dell'8 luglio 2009, riferisce – a pagina 3 – della partecipazione del dottor

Nicola Quatrano, magistrato in servizio presso il Tribunale penale di Napoli, ad una assemblea pubblica, tenutasi presso la sede partenopea della CGIL;

nel medesimo articolo si afferma che il suddetto magistrato, parlando del recente provvedimento approvato dal Parlamento in materia di immigrazione, si sarebbe così espresso: «Il cuore di questo atto è il mercato dello sfruttamento di chi è povero: per combattere questa legge si dovrebbe attuare la disobbedienza civile», concetto questo ribadito anche nel titolo dell'articolo: «Quatrano: »Immigrazione, disobbediamo alla legge«, il tutto corredato da una foto del magistrato;

l'inequivoco tenore delle affermazioni innanzi indicate, a giudizio degli interroganti, travalica ogni limite di critica politica, traducendosi in una vera e propria istigazione a non rispettare una legge dello Stato, generando in tal modo nella collettività, anche in ragione del clamore suscitato da simili dichiarazioni, la convinzione che le norme di questa legge possano essere liberamente disattese, provenendo addirittura da magistrato un'incitazione in tal senso;

peraltro il dottor Quatrano, in ragione delle funzioni rivestite, potrebbe essere chiamato a giudicare su fattispecie disciplinate dalle previsioni legislative in oggetto, con evidente difetto della condizione di imparzialità che sempre deve connotare l'operato degli organi giurisdizionali;

simili comportamenti, a giudizio degli interroganti, gravissimi, incidono negativamente sul regolare esercizio della funzione giurisdizionale, minano lo stesso prestigio dell'ordine giudiziario e, comunque, alterano il corretto rapporto tra poteri dello Stato, vale a dire del principio cardine su cui è fondato lo Stato di diritto e la convivenza democratica della collettività nazionale,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo se nella vicenda in premessa descritta non ravvisi fondati profili per un sollecito esercizio delle prerogative di cui è titolare in tema di responsabilità disciplinare.

(4-01747)

PARAVIA, FASANO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

da articoli pubblicati da alcuni organi di stampa e da segnalazioni pervenute da esponenti politici locali, emergono contraddizioni in merito a presunte irregolarità nella gestione delle procedure di voto dei rappresentanti di lista in occasione delle ultime elezioni amministrative per il rinnovo del Presidente e del consiglio della provincia di Salerno;

in particolare, in diversi collegi della Provincia, alcune liste avrebbero abusato della collaborazione dei rispettivi rappresentanti, consentendo loro di votare due volte ed ottenere, così, un numero di preferenze superiore alla norma;

tale stratagemma, infatti, risulterebbe possibile da un'anomalia dell'attuale legge elettorale, che consente, ai soli rappresentanti di lista e in via del tutto eccezionale, di votare nel seggio dove si è rappresentanti e, quindi, in un seggio diverso da quello di residenza;

l'inganno, su cui sta indagando la magistratura a seguito di alcune denunce e che rappresenta un reato penalmente perseguibile, potrebbe essere impedito dall'obbligo di esibire la tessera elettorale, tuttavia anch'esso facilmente aggirabile, attraverso una mendace dichiarazione di smarrimento della stessa e contestuale richiesta di duplicato presso l'ufficio elettorale di residenza;

in tal modo, quindi, alcuni rappresentanti di lista, abusando delle prerogative loro riservate dalla legge, avrebbero espresso il «doppio voto», sia nel tradizionale seggio di residenza, che in quello in cui si trovavano impegnati per la competizione elettorale, facendo così ottenere un numero di preferenze maggiori alla lista di appartenenza e condizionando i risultati delle urne;

alcuni candidati delle liste di centro-destra avrebbero, inoltre, espresso perplessità in merito all'insolito fenomeno di corposi spostamenti di elettori da un collegio all'altro nella veste di rappresentanti di lista, in numero più ampio rispetto alle precedenti tornate elettorali nei medesimi collegi e che avrebbero, quindi, destato più di un sospetto circa la regolarità delle operazioni di voto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire trasparenza e legalità nella gestione delle procedure elettorali negli enti locali.

(4-01748)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):*

3-00854, del senatore Di Nardo, sugli aiuti agricoli applicati al settore del pomodoro da industria.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 175<sup>a</sup> seduta pubblica del 18 marzo 2009, a pagina 15, all'ultima riga dell'intervento del senatore Pardi, sostituire il numero: «3238» con il seguente: «238».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 234<sup>a</sup> seduta pubblica dell'8 luglio 2009, a pagina 36, sotto il titolo «Governo, trasmissione di atti», al secondo capoverso, dopo le parole: «Commissione permanente» inserire le seguenti: «(Atto n. 210)».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 235<sup>a</sup> seduta pubblica dell'8 luglio 2009, a pagina 164, alla penultima riga dell'ottavo capoverso, sostituire le parole: «non collegata ai siti aree tradizionalmente considerate per le estrazioni petrolifere e di gas metano» con le seguenti: «non collegata a siti tradizionalmente considerati per le estrazioni petrolifere e di gas metano».

